ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XCI**
n. **3**

RELAZIONE

SULLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA, SULLA LORO EFFICACIA E SULLE MODALITÀ GENERALI DI APPLICAZIONE

(Anno 2025)

(Articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e articolo 27 della legge 11 gennaio 2018, n. 6)

Presentata dal Ministro dell'interno

(PIANTEDOSI)

Trasmessa alla Presidenza il 5 agosto 2026

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

MINISTERO
DELL'INTERNO

RELAZIONE AL PARLAMENTO

sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia



ANNO 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

Relazione al Parlamento

sulle speciali misure di protezione per i collaboratori e i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione

ANNO 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

RELAZIONE AL PARLAMENTO

INDICE

Documento I

La Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione

Documento II

Il Servizio Centrale di Protezione

RELAZIONE AL PARLAMENTO

DOCUMENTO I

La Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione

Introduzione

Sommario

1. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE

1.1. Attività ordinaria

1.2. Attività di indirizzo a carattere generale

2. TEMATICHE DI RILIEVO

2.1. Revoca delle misure tutorie

2.2. Contributi economici di carattere straordinario

2.3 Modifiche normative

3. CONCLUSIONI

RELAZIONE AL PARLAMENTO

INTRODUZIONE

Il presente documento, in linea con le previsioni recate dall'art. 16 della legge 15 marzo 1991, n.82 e dall'art. 27 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, intende offrire un quadro complessivo della situazione relativa al sistema tutorio destinato ai collaboratori e testimoni di giustizia, ponendosi quale strumento di analisi e comprensione della complessiva, articolata e delicata attività svolta da tutti gli attori coinvolti.

Il report è diretto ad approfondire alcuni aspetti indicativi dell'evoluzione dello speciale sistema di protezione, che si è confermato uno strumento sempre più incisivo sia per il rafforzamento dell'azione di contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata oltre che per la conoscenza delle organizzazioni criminali e delle loro dinamiche interne.

In particolare, la prima parte della relazione si sofferma sulla rappresentazione dell'attività svolta, nel corso dell'anno 2025, dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, organo baricentrico dell'intero impianto legislativo, mentre nella seconda parte vengono forniti dati statistici del fenomeno delle collaborazioni.

La Commissione rappresenta, infatti, accanto alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per l'ambito strettamente giudiziario, un importante osservatorio dei fenomeni criminali, oltre che il terminale di un patrimonio informativo unico, composto, da un lato, dalle proposte provenienti dalle diverse Procure delle Repubblica e, dall'altro, dalle informazioni trasmesse dal Servizio Centrale di Protezione, relativamente alle istanze quotidianamente espresse da ciascun tutelato.

Pertanto, dopo un iniziale focus sull'esercizio delle funzioni ordinarie del Consesso nel periodo di riferimento con una ricognizione puntuale delle decisioni adottate nell'anno in esame, ci si soffermerà a trattare le tematiche di maggiore interesse che hanno ispirato l'attività di indirizzo della Commissione.

Infine, si è ritenuto di affrontare talune questioni di rilievo generale, enucleate dall'organo collegiale a partire dall'esame delle singole fattispecie concrete, siccome connotate da una maggiore rilevanza statistica nella trattazione dei vari procedimenti di competenza.

Rispetto a tali questioni, il Collegio, nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei consolidati arresti giurisprudenziali, si è impegnato a costruire un quadro di

riferimento regolatorio e operativo capace di garantire efficacia all'intero impianto, alla luce della situazione economica, sociale e tecnologica in continua evoluzione.

Si analizzeranno, nel dettaglio, due tematiche di estremo interesse per i soggetti tutelati, quali la revoca delle misure tutorie e la concessione di contributi economici di carattere straordinario.

Si illustreranno, infine, gli ultimi interventi legislativi che hanno apportato modifiche alla normativa di settore, introducendo disposizioni specifiche in materia di collaborazione nell'ambito dei reati informatici e di documentazione di copertura.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

1. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE

1.1. ATTIVITA' ORDINARIA

Nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, nell'anno di riferimento, la Commissione si è riunita in nr. 46 sedute, in seno alle quali sono state adottate nr. 1557 delibere per i collaboratori e nr. 250 per i testimoni.

Per una migliore comprensione del dato appare utile evidenziare che, alla data del 31 dicembre 2025, la popolazione protetta ammontava a complessive nr. 2834 persone, di cui 670 collaboratori di giustizia e 52 testimoni, cui si aggiungono 1908 familiari di collaboratori e 204 familiari di testimoni.

Come riportato anche nell'ultima relazione annuale, si registra una costante lieve diminuzione della popolazione protetta, riconducibile essenzialmente al corrispondente aumento, registratosi anche nel corso del 2025, dei provvedimenti di cessazione dei programmi.

Per restituire il *trade off* tra ingressi e uscite, si rappresenta che, nel 2025, la Commissione ha ammesso alle speciali misure, in via provvisoria, 68 collaboratori e 7 testimoni; in via definitiva, 78 collaboratori e 5 testimoni.

Nello stesso periodo, è stata disposta la fuoriuscita dal sistema tutorio nei confronti di nr. 155 collaboratori e di nr. 8 testimoni.

In particolare, le revoche c.d. sanzionatorie, conseguenti alla violazione degli impegni assunti dai soggetti protetti, ammontano in totale a nr. 33, di cui nr. 30 a carico di collaboratori e nr. 3 nei confronti di testimoni.

Con riguardo alle impugnazioni proposte avverso le delibere della Commissione, si segnala che, nell'anno 2025, risultano proposti n. 52 ricorsi innanzi al T.A.R. del Lazio, n. 13 innanzi al Consiglio di Stato e n. 1 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il contenzioso così instaurato registra complessivamente una percentuale di pronunce favorevoli all'Amministrazione pari al 81%, di cui 70 % nel merito e 30 % nella fase cautelare.

Nel dettaglio, si indicano le sotto elencate decisioni del giudice amministrativo:

1) favorevoli all'Amministrazione:

CAUTELARE

- n. 26 del T.A.R. Lazio
- n. 7 del Consiglio di Stato

MERITO

- n. 45 del T.A.R. Lazio
- n. 29 per improcedibilità/inammissibilità del T.A.R. Lazio
- n. 4 del Consiglio di Stato

2) sfavorevoli all'Amministrazione:

CAUTELARE

- n. 9 del T.A.R. Lazio
- n. 4 del Consiglio di Stato

MERITO

- n. 11 del T.A.R. Lazio
- n. 1 del Consiglio di Stato

1.2. ATTIVITA' DI INDIRIZZO A CARATTERE GENERALE

Particolare importanza ha continuato a rivestire l'intensa attività di approfondimento di macro tematiche di carattere generale che ha impegnato la Commissione centrale in una più ampia riflessione sulle prospettive volte ad assicurare una gestione razionale del sistema di protezione al fine di un complessivo miglioramento della sua tenuta e credibilità.

In quest'ambito, nel corso dell'anno 2025, la Commissione centrale ha adottato nuovi atti deliberativi di indirizzo, attraverso l'ormai collaudato strumento delle c.d. delibere di massima, che fungono per il collegio da auto-vincolo nell'esercizio della propria discrezionalità, al fine di assicurare uniformità applicativa ed omogeneità decisionale nell'ambito della definizione delle fattispecie concrete.

Tra i vari provvedimenti di carattere generale adottati, particolare rilievo ha assunto la delibera di massima del 15 gennaio 2025, in materia di ammissione dei collaboratori di giustizia alle speciali misure di protezione.

Con il provvedimento de quo, la Commissione ha inteso approfondire ulteriormente gli elementi informativi e documentali da acquisire nell'ambito delle istruttorie relative all'adozione delle misure speciali di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia, per una compiuta valutazione sulla sussistenza dei presupposti cardine che presiedono alla relativa ammissione a programma definitivo.

Giova in proposito richiamare preliminarmente quanto statuito dall'art. 3 del D.M. 161/2004, secondo cui la proposta di adozione delle misure speciali di protezione contiene, tra l'altro, l'indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare, ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proposto, nonché delle sue eventuali deposizioni in sede di udienza preliminare o dibattimentale.

Al contempo, il provvedimento con il quale la Commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta e novanta giorni, rispettivamente per i collaboratori e i testimoni di giustizia, l'autorità legittimata a formulare la proposta di programma non ha provveduto a trasmetterla e la Commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione[1].

[1] Dispongono in merito l'art. 13, comma 1, della legge n.82/91 e l'art 12, comma 4, della legge n.6/2018.

La pedissequa attuazione del suddetto dettato normativo ha stimolato nella Commissione accurate riflessioni sulla difficoltà da parte delle Procure di supportare le proposte di adozione dei programmi definitivi con l'indicazione di pronunce, anche cautelari, che siano state emesse grazie alle dichiarazioni dei singoli collaboratori nell'indicato lasso temporale di efficacia del piano provvisorio di protezione.

Pertanto, in questa cornice giuridica e fattuale, la Commissione ha ravvisato nel corso degli anni l'opportunità che le Procure della Repubblica riportassero, all'interno della proposta di ammissione a programma, l'indicazione di provvedimenti, attestanti il vaglio di attendibilità svolto da un organo giudicante.

La richiesta da parte della Commissione centrale dei predetti elementi integrativi della proposta ha comportato, inevitabilmente, un allungamento dei tempi di adozione del programma definitivo.

L'esperienza applicativa ha, tuttavia, restituito la persistenza di atti di impulso che - quantunque sprovvisti dei suddetti elementi – sono stati comunque fondati sulla ritenuta attendibilità, importanza e completezza delle dichiarazioni rese dai singoli collaboratori, in quanto corroborate da pregresse risultanze investigative e/o rilevanti riscontri estrinseci.

Ciò in quanto, come già accennato, nei previsti 6 o 3 mesi di efficacia del piano provvisorio, l'attività di indagine, ancorché refertata dalla Polizia Giudiziaria delegata, spesso non si traduce nella richiesta di misure cautelari da parte del Pubblico Ministero, escludendo "a fortiori" l'emissione di misure, anche solo cautelari.

In questo ambito, il Consesso ha osservato, in termini generali, che la norma sull'efficacia del piano provvisorio di protezione andrebbe opportunamente armonizzata con la durata media delle indagini, come disciplinata dall'attuale quadro legislativo, auspicando in tal senso una possibile modifica normativa.

Appare evidente, infatti, che il summenzionato spazio temporale di efficacia del piano provvisorio non risulta spesso sufficiente per addivenire alla definizione di indagini particolarmente articolate e complesse, non potendo condurre all'adozione di misure cautelari e, a maggior ragione, di provvedimenti giurisdizionali definitivi.

A legislazione invariata, per superare le anzidette criticità, con la nuova delibera di massima, si è stabilito di poter desumere i requisiti di rilevanza e attendibilità delle

dichiarazioni da uno o più dei seguenti ulteriori elementi da porre alla base delle relative proposte di adozione del programma:

- ✓ i riscontri con dichiarazioni di altri collaboratori;
- ✓ la corrispondenza con emergenze investigative aliunde acquisite;
- ✓ il deposito di informative conclusive delle PG;
- ✓ le richieste di misure cautelari ancora al vaglio del GIP:
- ✓ le richieste di rinvio a giudizio pendenti;
- ✓ il proficuo utilizzo delle dichiarazioni nella fase dibattimentale;
- ✓ l'esito dei collegamenti investigativi tra diverse Procure interessate alle dichiarazioni, svolto dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e cristallizzato nel raggiungimento di una piena intesa sulla proposta;
- ✓ le informazioni rese dal collaboratore per la individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità, dei quali egli stesso o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.

I risultati conseguiti all'esito dell'approvazione della suddetta delibera di massima sono apparsi, da subito, particolarmente apprezzabili in termini di effettivo incremento del numero di programmi definitivi di protezione adottati grazie all'applicazione del nuovo indirizzo, con conseguente soddisfacimento delle istanze della popolazione protetta e delle aspettative di consolidamento degli strumenti di tutela derivante dalla conversione dei piani provvisori in programmi definitivi.

Al contempo, grazie al nuovo indirizzo interpretativo, sono stati scongiurati possibili contenziosi derivanti dalla contestazione da parte dei tutelati dell'avvenuta dichiarazione di cessazione dei piani provvisori disposta oltre il termine di efficacia legislativamente previsto, in tutti i casi in cui la proposta di programma difettava ab origine degli elementi idonei a fondare la conversione dei piani provvisori in programmi definitivi.

In data 23 luglio 2025, la Commissione centrale ha approvato altre due importanti delibere di massima in materia di cambiamento delle generalità e documenti di copertura.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

Per far fronte a problematiche di rilievo generale registrate nella pratica, il Consesso ha ritenuto necessario un intervento del Servizio centrale di protezione, già all'atto dell'intervista tecnica, finalizzato ad evidenziare ai tutelati l'opportunità di chiedere il rilascio dei documenti di copertura ab origine, fin dalla fase del piano provvisorio, allo scopo di garantirne, da subito, una maggiore mimetizzazione e favorire il loro reinserimento sociale, consentendo lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.

Allo stesso tempo, è stata prevista l'opportunità che la concessione del cambio di generalità avvenga già nella fase iniziale del programma di protezione, ferma restando la possibilità di riconoscere il beneficio in fase di fuoriuscita, a presidio della residua esposizione a pericolo che si registra in corrispondenza della cessazione delle speciali misure di protezione.

Ciò, attraverso una riconfigurazione complessiva di tale istituto non più esclusivamente quale speciale misura di protezione - in quanto tale presupponente una valutazione in termini di massima esposizione a pericolo del destinatario della misura - ma altresì come fondamentale strumento di reinserimento socio-lavorativo.

In relazione, poi, alle criticità riscontrate relativamente alle ipotesi di gravi violazioni poste in essere dai beneficiari del cambio di generalità che abbiano dato luogo a corrispondenti "disvelamenti" della propria identità, con la nuova delibera di massima si è ritenuto non opportuno disporre la revoca del beneficio con conseguente ripristino delle generalità reali.

Si è, difatti, osservato che l'adozione di simili provvedimenti sanzionatori esporrebbe paradossalmente i tutelati ad un rischio di riconoscibilità maggiore rispetto a quello cui i medesimi si sono già consapevolmente e volontariamente esposti con le condotte violative, accettandone le relative conseguenze.

È stata, altresì, prevista la possibilità di concessione del cambiamento delle generalità anche nei confronti dei collaboratori in stato di detenzione domiciliare, previa valutazione delle peculiarità dei singoli casi, in merito alla compatibilità della speciale misura di protezione con le concrete modalità applicative della misura alternativa della pena (eventuali permessi orari, autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa ed altre occasioni di possibile esposizione a contatti sociali, oltre ovviamente alla durata residua della pena da espiare).

RELAZIONE AL PARLAMENTO

L'impatto derivante dall'adozione dei suddetti atti deliberativi è stato ampiamente apprezzato in termini di positiva incidenza degli stessi sul complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza della popolazione protetta, obiettivo perseguito in via prioritaria dal sistema delle speciali misure di protezione.

Infatti, da un lato, è stato efficacemente veicolato ai soggetti tutelati il principio che il rilascio dei documenti di copertura, subordinato ex lege ad istanza di parte, fin dalla fase dell'ingresso nel sistema tutorio, appare la soluzione ottimale per garantire le legittime aspirazioni degli interessati allo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto delle basilari prescrizioni di riservatezza, anche in prospettiva del futuro reinserimento sociale.

Ciò in quanto l'eventuale utilizzo delle reali generalità, anche in considerazione dell'interconnessione delle banche dati pubbliche e private, potrebbe ostacolare l'obiettivo dell'impiego lavorativo in quanto non presidiato da sufficienti cautele di mimetizzazione.

Altrettanto rilevante il risultato raggiunto in termini di outcome discendente dall'applicazione della delibera sul cambio delle generalità, nella parte in cui sono state enfatizzate le finalità di reinserimento socio-lavorativo assegnate all'istituto in esame.

Il decisivo mutamento di indirizzo interpretativo è stato registrato anche negli apporti consultivi resi dalle Autorità giudiziarie.

Queste ultime, infatti, anche in fase di fuoriuscita dal sistema tutorio - ove normalmente si è in presenza di un sensibile affievolimento delle condizioni di rischio - hanno formulato pareri comunque favorevoli al cambiamento delle generalità, nella piena consapevolezza che è proprio dopo la cessazione delle misure tutorie che occorre preservare la sicurezza dei soggetti interessati mediante idonea schermatura delle rispettive identità, in considerazione del pericolo concreto di atti ritorsivi e della persistente capacità di reazione delle organizzazioni criminali colpite dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori e testimoni di giustizia.

Appare utile riferire che, nel corso dell'elaborazione della presente relazione, la Commissione ha delineato nuove linee guida in materia di rientro in località d'origine dei testimoni e collaboratori di giustizia, successivamente alla fuoriuscita dal circuito tutorio previa capitalizzazione delle misure di assistenza.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

In assenza di un espresso divieto normativo sul ritorno dei soggetti tutelati nei territori di rispettiva provenienza dopo la cessazione delle misure tutorie, il Collegio ha osservato, anche in linea con l'evoluzione giurisprudenziale in materia, che tale comportamento può presentare controindicazioni per la sicurezza dei soggetti tutelati e determinare la vanificazione delle finalità sottese alle c.d. misure ultrattive disposte a seguito della cessazione del programma, oltre che una possibile deviazione di scopo nell'utilizzo delle erogazioni economiche vincolate al reinserimento socio-lavorativo[2].

In ragione dell'esigenza sopra segnalata, si è ritenuto opportuno definire criteri oggettivi di valutazione delle singole fattispecie concrete, avvalendosi nell'istruttoria degli imprescindibili elementi info valutativi forniti dalle Autorità Giudiziarie.

[2] Dopo la cessazione del programma per capitalizzazione, vengono assicurate le seguenti misure previste dal D.M.161/2004:
- accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari;
- assistenza legale a mezzo di difensore.

Mediante delibere di massima è stato inoltre previsto il mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale per un periodo di anni due dalla data di cessazione del programma speciale di protezione, salva diversa e specifica indicazione dell'autorità giudiziaria, prorogabile su espressa e documentata richiesta del collaboratore.

2. TEMATICHE DI RILIEVO

2.1. REVOCA DELLE MISURE TUTORIE

Come anticipato, muovendo dai casi più frequentemente scrutinati ed oggetto di un significativo numero di provvedimenti decisionali, la Commissione centrale ritiene utile fornire un quadro generale rispetto ad alcune problematiche maggiormente ricorrenti come emerso dall'esame delle fattispecie trattate.

I temi selezionati riguardano presupposti e limiti dei provvedimenti di carattere sanzionatorio adottati nei confronti dei soggetti tutelati in presenza di violazioni comportamentali e le condizioni per l'erogazione di contributi economici di carattere straordinario.

In relazione a ciascuna delle suddette questioni, saranno richiamati i relativi indirizzi giurisprudenziali, nonché le linee interpretative applicate dalla stessa Commissione, consolidatesi soprattutto attraverso l'adozione delle c.d. delibere di massima, cui è stata data ampia attuazione anche nell'anno di riferimento.

Con riferimento all'istituto della revoca, appare utile tratteggiare, in sintesi, gli aspetti più rilevanti dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Espressamente indicate dal legislatore come "a termine", le speciali misure di protezione sono oggetto di revisione periodica da parte della Commissione centrale.

Le stesse, infatti, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge[3].

Si distinguono, pertanto, i provvedimenti di fuoriuscita "fisiologica" per cessazione dei presupposti per il mantenimento delle misure, ossia per il progressivo affievolimento della situazione di pericolo (a sua volta correlata allo stato degli impegni giudiziari del collaboratore) e le cessazioni delle misure per revoca delle stesse, come sanzione a seguito di violazioni comportamentali dei tutelati, anche di rilievo penale.

Nell'ambito delle revoche "sanzionatorie" vengono, poi, in rilievo, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, le distinte fattispecie di revoca c.d. obbligatoria, per le quali basta accertare la violazione senza ulteriori valutazioni e quelle c.d. "facoltative", in presenza delle quali la Commissione centrale è chiamata ad esercitare un potere discrezionale.

[3] Articolo 13, comma quater, della legge 82/91 e articolo 13, comma 3 della legge n. 6/2018.

In particolare, in linea con le disposizioni normative, la Commissione tiene conto, nelle sue valutazioni, del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e della situazione di pericolo in cui versa l'interessato.

Ciò presuppone, evidentemente, la necessità di un quadro valutativo completo finalizzato ad accertare i presupposti per la revoca mediante l'acquisizione dei seguenti elementi informativi e valutativi da:

- Prefetture e Servizio centrale di protezione: sul comportamento assunto dagli interessati e sull'idoneità delle misure rispetto al pericolo;
- Direzioni Distrettuali Antimafia e Procure ordinarie (per i reati comuni riferiti dai testimoni di giustizia): sullo stato e grado dei procedimenti, sulla rilevanza della collaborazione e sull'esposizione a pericolo in relazione alla capacità di reazione dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni e alla loro forza di intimidazione.

Secondo la sopra delineata bipartizione, tra le ipotesi di revoca obbligatoria si inquadrano le sotto elencate fattispecie:

1) inadempimento dell'obbligo di sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
2) inadempimento dell'obbligo di specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali si disponga direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, di versare il danaro frutto di attività illecite;
3) la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale.

Diversamente, sono riconducibili ad ipotesi di revoca discrezionale le ulteriori sotto indicate fattispecie:

1) l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12 (osservanza misure di sicurezza, adempimento obbligazioni, divieto di divulgare a terzi dichiarazioni rilevanti per i procedimenti penali);
2) la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione;
3) la rinuncia espressa alle misure;
4) il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa;

5) il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti;

6) ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate.

In tali ultime evenienze, il Collegio svolge, quindi, un giudizio di bilanciamento e di ponderazione comparativa che ha ad oggetto i seguenti diversi interessi:

- la finalità di contrasto alla criminalità organizzata
- l'interesse dello Stato a conservare la collaborazione
- la sicurezza e l'incolumità del collaboratore
- la prevenzione e repressione di condotte illecite o comunque idonee a vanificare le finalità del sistema tutorio
- la valutazione dei costi derivanti dall'attivazione del programma anche in termini di impiego di personale e rischio per la loro incolumità.

La Commissione centrale, pertanto, nella spendita del potere discrezionale accordatole dalla legge, estrinseca l'esito del ragionato e ragionevole bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nel corpo motivazionale del provvedimento, dando atto della compiuta istruttoria finalizzata a tale giudizio.

Per pacifico indirizzo giurisprudenziale, la revoca delle misure di protezione costituisce un atto altamente discrezionale che incontra, quale unico limite, la logicità e razionalità della motivazione, essendo rimessa all'Amministrazione la valutazione della condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sull'eventuale incompatibilità del comportamento tenuto con il mantenimento delle misure tutorie[4].

Tale impostazione implica che il sindacato di legittimità del giudice non possa estendersi ad un'inammissibile valutazione del merito delle scelte, ma debba limitarsi alla valutazione, sul piano dell'eccesso di potere, della ricorrenza di possibili vizi di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti, ed ingiustizia manifesta[5].

Tra le ipotesi di revoca obbligatoria, degna di particolare rilievo è quella afferente la violazione dell'obbligo primario di collaborare, descritta nella norma come inadempimento

[4] *Ex plurimis*: Consiglio di Stato, sez. III, 25 settembre 2017, n. 4456; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2018, n. 3201; TAR Lazio, Sez. I ter, 20 marzo 2020, n. 3500; TAR Lazio, Sez. I ter, 7 luglio 2020, n. 7824; TAR Lazio, Sez. I ter, 21giugno 2022, n. 8274; TAR Lazio, sez. I ter, 5 giugno 2024, n. 11454/2024.

[5] Consiglio di Stato, sez. III, 13 giugno 2019, n. 3978; Consiglio di Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n. 8413/2023; Consiglio di Stato, Sez. III, 23 settembre 2024, n. 7727/2024; TAR Lazio, Sez. I ter, 11 giugno 2025, n. 11435.

dell'obbligo di sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine, ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l'inosservanza di tale obbligo si configura non solo in caso di rifiuto a rendere dichiarazioni o partecipare ad atti processuali ma anche nel caso di dichiarazioni incomplete o mendaci [6].

Nelle summenzionate ipotesi di mancata o non leale collaborazione, la Commissione non è chiamata a svolgere ulteriori valutazioni sull'eventuale esposizione a pericolo dei tutelati poiché *"a fronte di un'ipotesi di revoca obbligatoria, lo stato di pericolo per l'interessato non può che assumere carattere recessivo"*, né altre considerazioni circa l'importanza del contributo conoscitivo in precedenza offerto, poiché l'inadempimento è giudicato dal legislatore atto a minare in radice la stessa ragione dell'accordo tra Stato e collaboratore e, dunque, di per sé sufficiente a determinare l'adozione del provvedimento di revoca, a prescindere da ogni altra valutazione[7].

Il ragionamento così svolto dal giudice amministrativo, come sopra riportato, trova evidentemente una motivazione ancora più forte in presenza di quelle situazioni, effettivamente riscontrate nella realtà, connotate dal rilascio di dichiarazioni collaborative che si siano successivamente rivelate false ed abbiano originato procedimenti penali per il reato di calunnia.

E ciò sia nelle ipotesi di un narrato falsamente accusatorio nei confronti di eventuali concorrenti o imputati per reati connessi e/o collegati ovvero, addirittura, nei confronti di soggetti appartenenti alle istituzioni.

In simili evenienze, aderendo al summenzionato indirizzo, appare indubitabile ravvisare una grave violazione del primario obbligo gravante sui collaboratori, consistente nell'offrire un apporto dichiarativo leale, completo e utile, fondato sui requisiti dell'attendibilità, affidabilità e genuinità delle propalazioni.

L'approccio giurisprudenziale così ricostruito è stato seguito dai giudici amministrativi anche con riferimento ai testimoni di giustizia, avallando la legittimità dei provvedimenti di revoca adottati dalla Commissione centrale in caso di accertata violazione da parte dei testimoni di giustizia del dovere primario di *"rendere dichiarazioni serie, complete e attendibili*" o in presenza

[6] *"[...] secondo criteri di logica e razionalità — l'inosservanza degli impegni di cui tratta va ravvisata non solo in caso di rifiuto del collaboratore di giustizia di sottoporsi materialmente all'attività investigativa e/o di carattere processuale ma anche nei casi in cui quest'ultimo — ancorché si presenti fisicamente alle convocazioni delle autorità inquirenti e giudicanti — renda dichiarazioni che si rivelano mendaci o reticenti perché — comunque — di fatto si concretizza un'effettiva sottrazione all'obbligo* de quo, *tenuto conto che la finalità della previsione — da identificare con l'assicurazione di un valido apporto collaborativo o, meglio, di un apporto che si rilevi utile e proficuo a fini di giustizia — in entrambi i casi è svilita"* (TAR Lazio, sez. I ter, 23 maggio 2013, n. 5224).

[7] TAR Lazio, sez. I ter, 23 maggio 2013, n. 5224.

di *"incongruenze e contraddizioni"* del narrato, accertate in sede giurisdizionale e ritenute tali da minare il rapporto fiduciario che, in un certo qual modo, deve instaurarsi tra il testimone e le autorità coinvolte nell'attività di perseguimento dei crimini[8].

Statisticamente molto ricorrenti sono le delibere di revoca cd. facoltativa disposta allorquando le gravi violazioni degli obblighi assunti, esponendo l'interessato a pericolo, abbiano determinato la "inutilità" delle speciali misure di protezione.

Tale evenienza si realizza, in particolare, in presenza di circostanze e comportamenti che menomano l'attuazione delle misure di tutela, tra cui, in via esemplificativa, la frequentazione di soggetti appartenenti a circuiti criminali, nonché le molteplici fattispecie di condotte di disvelamento, in varie forme, del proprio *status*[9].

Ha osservato, in proposito, il Consiglio di Stato che, ai fini del mantenimento della protezione accordata, assume un rilievo decisivo la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta ove la stessa risulti incompatibile con la preminente esigenza d'interesse pubblico generale di non vanificare i risultati di contrasto al crimine perseguiti dalle misure (finanziariamente ed organizzativamente costose) adottate ai sensi della disciplina di riferimento ma, soprattutto, con la necessità di non mettere inutilmente in pericolo la vita degli agenti e della popolazione che potrebbe essere coinvolta in attentati criminosi alla vita del collaboratore che si sia incautamente esposto[10].

Secondo il ragionamento svolto dalla Commissione e positivamente vagliato dai giudici amministrativi, l'"inutilità" delle misure tutorie è posta in stretta correlazione con l'impossibilità di una proficua ed efficace esecuzione delle misure di protezione: è il soggetto stesso che con i suoi comportamenti vanifica la funzione delle misure speciali di protezione, rendendo impossibile (nel senso anche di "inutile"), la prosecuzione delle stesse, e ciò, anche a prescindere dalla valenza del contributo reso[11].

---

8 Consiglio di Stato, Sez. III, 14 novembre 2025, n. 8924; TAR Lazio, 10 dicembre 2024, n. 22307.

9 È legittima la revoca del programma speciale di protezione quando "*dal complessivo quadro istruttorio emerge la ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal ricorrente, la violazione del principio di mimetizzazione e la sostanziale vanificazione delle esigenze del programma di protezione per effetto di condotte irresponsabili e reiterate*" (TAR Lazio, Sez. I ter, 13 ottobre 2025, n. 17601).

10 Consiglio di Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8413 e 23 settembre 2024, n. 7727.

11 "*Infatti, qualora una persona sottoposta a misure di protezione viola gli impegni che ha volontariamente assunto all'atto della sottoscrizione del programma di protezione (o comunque si comporta in modo tale da vanificare il contenuto concreto dello stesso) legittimamente la Commissione dispone la revoca della protezione se la condotta di vita dell'interessato rende superflue la misure di protezione o sia indicativa del mutamento della situazione o comunque della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione (Cons. St., sez. III, 25 settembre 2017, n. 4456; id., sez. II, 18 dicembre 2015, n. 584; id., sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541)*" (TAR Lazio, Sez. I ter, 18 settembre 2023, n. 8413/2023).
Sul punto, si veda anche TAR Lazio, Sez. I ter, 21 marzo 2025, n. 5871.

Si può, altresì, procedere a revoca discrezionale nella diversa ipotesi in cui le misure di protezione risultino ancora utili e non siano, quindi, frustrate dal comportamento inadempiente del beneficiario, che però si è reso responsabile di atti e fatti che, pur non pregiudicando l'esecuzione delle misure speciali di protezione e non compromettendo l'utilità della collaborazione, tuttavia, per le modalità di esecuzione e le circostanze in cui sono compiute, assumono un elevato grado di disvalore, tale da rendere intollerabile la protezione tutoria nei confronti di un soggetto ritenuto immeritevole, tipicamente in caso di commissione di reati[12].

Occorre, altresì, rilevare che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, coerente con la *ratio legis,* la revoca delle speciali misure di protezione non è preclusa in presenza di persistente pericolo e può essere disposta anche a prescindere dal contributo reso.

Ciò in ragione del fatto che la protezione non costituisce, da una parte, un dovere assoluto e incondizionato dello Stato, né, dall'altra parte, una incondizionata rendita di posizione.

Sussiste, invece, il dovere del collaboratore, una volta ammesso al sistema, di assolvere con puntualità e correttezza agli impegni processuali, e di rispettare i vari obblighi principali e secondari indicati dalla legge, tra i quali l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di dissociarsi dal precedente stile di vita[13].

In numerose pronunce è stata precisata la particolare rilevanza, sotto il profilo valutativo e ai fini della motivazione del provvedimento, del richiamo contenuto nei provvedimenti di revoca ai pareri favorevoli espressi dai competenti uffici giudiziari, quali la Procura della Repubblica e la Direzione nazionale antimafia.

Tali pareri, ad avviso del giudice amministrativo, integrano proprio quella specifica e qualificata valutazione ponderata dei vari interessi in gioco e, in particolare, quello della giustizia alla prosecuzione del programma speciale di protezione con il diritto alla salvaguardia della incolumità personale del collaboratore[14].

Nello specifico, poi, la richiesta di revoca del programma di protezione da parte della DDA competente (con il conforme avviso della Direzione Nazionale Antimafia), secondo l'indirizzo prevalente, fa automaticamente venire meno il presupposto indispensabile per il mantenimento dello

[12] Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la persistenza delle misure speciali di protezione deve ritenersi obiettivamente inconciliabile con l'accertamento di elementi di coinvolgimento del tutelato in vicende criminali che conducono a particolari valutazioni di pericolosità sociale (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2007, n. 3088).

[13] "*Le speciali misure di protezione non costituiscono, dunque, una sorta di rendita di posizione alla quale i collaboratori di giustizia hanno diritto di accedere e che hanno diritto di mantenere in ragione della sussistenza di un pericolo per la incolumità personale loro o dei rispettivi famigliari*" (TAR Lazio, Sez. I ter, 27 luglio 2018, n. 8493).

[14] *Ex plurimis,* TAR Lazio, Sez. I ter, 12 marzo 2025, n. 5207.

stesso, configurando la sopravvenuta caducazione dell'originaria proposta, quale necessario atto di impulso procedimentale senza cui non può radicarsi alcune potere decisionale della Commissione[15].

Ne consegue che, vertendosi nell'ambito di un rapporto amministrativo che scaturisce ed è sorretto dall'originaria proposta della Procura competente, il parere reso dalla medesima Autorità giudiziaria, favorevole alla revoca del programma, determina il venir meno dell'interesse dello Stato a mantenere la collaborazione, posto che la legge demanda essenzialmente tali valutazioni alla competente Procura, rendendo ultronea qualsiasi eventuale diversa valutazione da parte della Commissione.

[15] TAR Lazio n. 5277 e n. 13255 del 2025.

2.2. CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Il potere della Commissione centrale di disporre interventi economici di carattere straordinario in favore dei singoli richiedenti non è organicamente disciplinato.

Più precisamente, in carenza di una disposizione ad hoc che disciplini tale istituto, si rinviene, allo stato della legislazione vigente, una regolamentazione non unitaria sul piano sistematico.

Il carattere disorganico e frammentario dei parametri normativi di riferimento si scontra con la realtà effettuale di costanti rivendicazioni di tale natura provenienti dalla popolazione protetta per sopperire alle più disparate esigenze di sostegno, derivanti da altrettante condizioni di difficoltà che soggetti spesso sradicati dai contesti di provenienza si trovano inevitabilmente a fronteggiare.

Giova, tuttavia, sottolineare che l'ordinamento, come noto, appresta, comunque, un variegato ventaglio di strumenti di sostegno economico, di tipo ordinario, preordinati ad assicurare condizioni di vita compatibili con la particolarità delle condizioni di vita imposte dallo status.

Come noto, le misure di assistenza economica comprendono la sistemazione alloggiativa, le spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza, sanitari o di reinserimento sociale, le spese per l'assistenza sanitaria quando non è possibile avvalersi delle strutture pubbliche, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa16 .

Per i testimoni di giustizia, oltre agli strumenti summenzionati, sono previste ulteriori provvidenze che consistono in un indennizzo forfetario e omnicomprensivo a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa e della conseguente sottoposizione alle speciali misure di protezione, una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa e l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se non è risultata possibile la vendita sul libero mercato17.

Nell'ambito delle misure di assistenza in senso ampio rientrano anche quelle di reinserimento sociale e lavorativo con la previsione della capitalizzazione accordata in fase di fuoriuscita, consistente nell'erogazione di una somma di denaro commisurata sull'importo dell'assegno economico, erogato per due anni oppure, in presenza di un concreto progetto, per

[16] A norma dell'art 13 del D.L. 15 gennaio 1991 n.8, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991 n.82 e dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004 n.161.

[17] A norma degli artt. 6 e 7 della legge 11 gennaio 2018 n.6.

cinque anni per i collaboratori e dieci anni per i testimoni, al fine di agevolarne il reinserimento per consentirne il reinserimento socio lavorativo [18].

Oltre agli strumenti di sostegno economico "ordinari" sopra riportati, vanno richiamate le seguenti ulteriori disposizioni normative poste dalla Commissione a fondamento dei provvedimenti di concessione, in via straordinaria, delle provvidenze economiche, a fronte delle molteplici richieste volte all'ottenimento di erogazioni volte ad affrontare le più disparate esigenze di sostegno, spesso riconducibili a situazioni di disagio estemporanee e imprevedibili comunque ritenute meritevoli di tutela:

- l'articolo 13, comma 5, della L 82/1991, che prevede, tra i contenuti delle speciali misure di protezione, quale norma di chiusura, "*misure straordinarie eventualmente necessarie*"[19];
- l'articolo 8, comma 4, lett k) DM 161/2004 che, dopo aver elencato le varie misure di assistenza economica, prevede tra i contenuti del programma speciale di protezione "*misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie*"[20];
- l'articolo 10, comma 15, DM 161/2004 [21];
- l'articolo 5, comma 2, lett h) legge 6/2018 [22] che prevede, tra le misure di tutela, ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria a garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e degli altri protetti;
- l'art 7, comma , lett i), della L 6/2018, che finalizza le misure di sostegno economico nella prospettiva del reinserimento[23].

Appare in proposito utile completare il quadro giuridico fin qui tracciato con l'orientamento giurisprudenziale in materia, da cui si evince il principio generale secondo cui *"l'assegnazione di contributi economici in misura straordinaria è riservata a casi eccezionali da individuare con*

[18] Art 10, comma 15, del D.M. 161/2004 nonché art.7, comma 1, lett. g) della L.6/2018.

[19] Art. 13, comma 5 della L 82/1991.

[20] Art. 4. comma 4, lett. k) DM 161/2004: "*il programma speciale di protezione comprende…OMISSIS…misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie".*

21 Art. 10, comma 15 D.M 161/2004*:"la Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione."*

[22] Art. 5, comma 2, lett. h) della legge. 6/2018: "*al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere: OMISSIS h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza*".

[23] Art. 7, comma 1, lett. i) della legge 6/2018. *"al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono: OMISSIS i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti".*

provvedimento di contenuto altamente discrezionale, a condizione che risulti suffragata da adeguati motivi"[24].

Secondo la ricostruzione operata dai giudici amministrativi, la pretesa a misure straordinarie presuppone la sussistenza di una situazione eccezionale, pregiudiziale al reinserimento e sempre nei limiti delle disponibilità di finanza pubblica, con giudizio sindacabile solo in ipotesi di manifesta illogicità"[25].

In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che le misure di carattere economico agevolative che - a certe e precise condizioni - le fonti normative consentono di mettere in atto in favore di un sottoposto ad un regime di protezione vanno pur sempre attinte da risorse pubbliche collettive e le scelte del loro impiego (per *an* e *quantum)* non sono affidate ad una libera discrezionalità dell'Amministrazione, proprio perché di tali risorse - in quanto pubbliche - essa deve fare uso misurato, nei precisi ambiti di utilizzabilità forniti dalle fonti normative[26].

La problematica della richiesta di provvidenze economiche di carattere straordinario ha assunto connotati di particolare rilevanza a fronte delle sempre più numerose istanze di contributi di tale natura presentate soprattutto da ex testimoni di giustizia.

In tal senso, nell'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione centrale si è trovata ad esaminare, con costante periodicità, un elevato numero di istanze di audizione provenienti da tale categoria di soggetti aventi ad oggetto prevalentemente richieste di supporto economico di varia natura anche a distanza di un lungo lasso temporale dalla rispettiva fuoriuscita dal sistema di protezione.

Su tale problematica, al fine di definire criteri oggettivi di valutazione volti a garantire la parità di trattamento nell'esercizio dei propri poteri valutativi discrezionali, con apposita delibera di massima adottata nel 2024, la Commissione centrale ha previsto la possibilità di audizione degli ex testimoni di giustizia solo in presenza di circostanze nuove e sopravvenute, mai prima esaminate ed esitate dal Collegio e a condizione che le argomentazioni addotte a sostegno delle relative istanze siano adeguatamente motivate e supportate da idonea documentazione giustificativa.

---

[24] (*ex plurimis* sentenza Consiglio di Stato n. 5487/2019, TAR Lazio, sentenze nr. 5901/2018, 8461/2018, 9681/2018).

[25] (v. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2729/2019 e TAR Lazio, sentenza n. 5924/2019 pubblicata il 23 febbraio 2021).

[26] Tra le altre TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 2855/2016. In una caso specifico, il giudice amministrativo ha evidenziato che le "eccezionali ragioni" richieste per l'adozione delle misure economiche straordinarie non possono evidentemente rinvenirsi nell'esigenza prospettata dal ricorrente di non poter attuare il progetto di reinserimento socio lavorativo in località controindicate sotto il profilo della sicurezza, atteso che, appunto, tali finalità sono perseguite attraverso l'istituto della capitalizzazione, riconosciuto nei confronti del ricorrente nella misura massima prevista dalla legge di un quinquennio delle misure di assistenza percepite. Ha argomentato il giudice amministrativo che l'istituto della capitalizzazione è previsto proprio per consentire il reinserimento socio lavorativo dell'ex collaboratore di giustizia che, alla luce della propria collaborazione, non può ritornare nella località d'origine ed è costretto a trasferirsi in diversa località, appunto non controindicata. Il ricorrente, invece, attraverso la pretesa di "misure straordinarie", mirerebbe a derogare al limite massimo erogabile a titolo di capitalizzazione.

Il soddisfacimento tout-court delle varie istanze sopra richiamate comporterebbe, all'evidenza, in assenza di un titolo giuridico idoneo a legittimare un intervento della Commissione e in considerazione della natura talora meramente assistenziale del supporto invocato, un onere finanziario insostenibile in quanto notevolmente impattante sul bilancio del Servizio centrale, soprattutto se rapportato al numero di soggetti storicamente transitati nel sistema tutorio.

Di contro, emerge l'evidente opportunità di concentrare il massimo sforzo, anche finanziario, nell'affrontare la più significativa delle problematiche afferenti i testimoni di giustizia in costanza di programma.

Il riferimento va, in particolare, ai tanti testimoni imprenditori, anche di notevole spessore, entrati nel circuito di protezione dopo aver subito e denunciato plurimi e ripetuti atti intimidatori, fonte di notevoli pregiudizi al patrimonio aziendale.

Come noto, infatti, in conseguenza della scelta testimoniale, si registrano ormai quasi "fisiologicamente" una sensibile contrazione delle forniture, derivante dal clima diffuso di omertà e intimidazione ambientale, oltre che la rivalutazione del crime risk da parte di istituti bancari e compagnie assicuratrici, a sua volta all'origine della revisione delle condizioni di accesso al credito.

Ne consegue un progressivo inarrestabile depauperamento delle rispettive imprese, per "salvare" le quali molti testimoni formulano alla Commissione richieste di contributi economici straordinari, talora milionari, volte appunto a fronteggiare gravi situazioni di sostanziale decozione, spesso riconducibile a incapacità imprenditoriali dei testimoni, e scongiurare possibili fallimenti.

La delicatezza di queste ultime rivendicazioni impone la massima oculatezza nella gestione delle risorse finanziarie disponibili e destinabili a tale finalità, oltre a stimolare un costante dibattito sulla necessità di valutare l'adeguatezza, nell'attuale quadro legislativo, degli interventi di sostegno alle imprese gestite da quei testimoni che, in linea con la ratio ispiratrice dell'intervento riformatore del 2018, abbiano scelto di proseguire la propria attività lavorativa in località di origine.

In termini generali, si osserva che molte delle rivendicazioni economiche poste dai testimoni a fondamento delle relative richieste, sia in costanza che dopo la fuoriuscita dal sistema tutorio, potrebbero essere soddisfatte ricomprendendole nell'indennizzo forfetario e onnicomprensivo innovativamente introdotto dalla Legge n.6/2018 e la cui attuazione è rimessa ad un Regolamento ministeriale, in corso di emanazione[27].

[27] Articolo 6, comma 1, lett. f).

RELAZIONE AL PARLAMENTO

L'indennizzo in parola è corrisposto a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa, in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali.

L'emanando regolamento dovrà indicare i criteri oggettivi per la sua quantificazione.

Giova precisare che l'istituto de quo, sia pure previsto dalla norma di che trattasi in alternativa al riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali, risponde ad una logica che non può essere quella prettamente risarcitoria riconducibile, com'è noto, ai canoni tradizionali della responsabilità aquiliana per fatto illecito extracontrattuale, in quanto fonte di "danno ingiusto".

Ciò per l'ovvia ragione secondo cui non può concepirsi alcun pregiudizio contra ius in capo ai testimoni causalmente derivante dalla sottoposizione alle misure tutorie.

Nondimeno, dalla scelta testimoniale possono scaturire effetti "pregiudizievoli" incidenti sui vari ambiti della vita privata, e soprattutto lavorativa, suscettibili di trovare ristoro attraverso il nuovo strumento di carattere indennitario, volutamente ricostruito in termini ampi tali da ricomprendere ogni possibile voce di pregiudizio.

2.3 MODIFICHE NORMATIVE

Anche la materia delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori e testimoni di giustizia risente fortemente dell'evoluzione del contesto ordinamentale, soprattutto sul versante dell'informatizzazione della società e dell'adeguamento a tali dinamiche anche del fenomeno criminale.

Rilevano, in quest'ambito, due interventi normativi, rispettivamente introdotti con la legge 28 giugno 2024, n. 90 e con il decreto legge 11 aprile 2025, n.48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80.

Il primo dei citati provvedimenti legislativi, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (c.d. "Legge sulla Cybersicurezza"), costituisce un ulteriore tassello di un articolato intervento di riforma della materia della cybersicurezza, con il quale il legislatore ribadisce la centralità degli illeciti informatici su infrastrutture critiche nell'ambito del sistema di tutela penale.

Tra le più rilevanti innovazioni introdotte dalla legge deve segnalarsi il nuovo istituto della collaborazione in materia di cybersicurezza.

L'articolo 18 della legge estende, infatti, alla materia della cybersicurezza le norme di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, mentre l'art. 21 estende alla materia le norme di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Viene, dunque, introdotta la nuova figura del "collaboratore cyber", fornendo, in tal modo, una tutela completa e proficua all'attaccante malevolo che abbia posto in pericolo, in modo sistemico e grave, le infrastrutture critiche nazionali e che decida di collaborare disvelando le tecniche di hacking, il coinvolgimento di altri soggetti e le vulnerabilità riscontrate nei sistemi informatici attaccati. Costui potrebbe prestarsi, peraltro, ad operazioni sotto copertura, già autorizzate nella materia oggetto di analisi.

L'estensione della disciplina dei collaboratori e dei testimoni di giustizia costituisce, con ogni evidenza, un passaggio essenziale per rafforzare ulteriormente la sicurezza nazionale italiana in ambito cibernetico, sancendo un impegno deciso verso la salvaguardia delle infrastrutture critiche e delle informazioni sensibili del Paese.

Un ulteriore intervento legislativo intervenuto in materia si rinviene nell'art. 6 del decreto legge 11 aprile 2025, n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del

personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80[28].

La norma prevede l'utilizzazione del documento di copertura anche per i collaboratori e per i rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare e viene inoltre prevista la possibilità di utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per le finalità di riservatezza e reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di potenziare le esigenze di sicurezza, mimetizzazione e riservatezza della popolazione protetta sempre più minacciate dall'interconnessione diffusa delle banche dati pubbliche e dall'uso difforme dei social network da cui scaturiscono condotte disvelanti da parte di soggetti che continuano ad utilizzare le reali generalità rifiutando l'utilizzo dei documenti di copertura.

[28] Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

3. CONCLUSIONI

Il potenziamento e l'effettività del sistema di protezione richiede non solo il rafforzamento della tutela di quanti forniscono un contributo alla giustizia, ma anche la garanzia di fornire un indirizzo uniforme alle prassi applicative.

La Commissione centrale, nella piena consapevolezza che un sistema di protezione debba essere serio, rigoroso, credibile e, in quanto tale, funzionale alle esigenze dell'amministrazione della giustizia oltre che equo nelle forme e nelle modalità applicative, ha continuato nella sua opera di elaborazione di soluzioni adeguate e innovative attraverso una costante analisi di efficienza ed economicità delle misure tutorie in favore di testimoni e collaboratori di giustizia.

Puntano a questo obiettivo gli atti di indirizzo emessi nel corso dell'anno oltre che le continue riflessioni svolte, congiuntamente al Servizio centrale di protezione, nell'ottica di una continua attività di perfezionamento del sistema attraverso l'adattamento del quadro normativo alle concrete esigenze che emergono nella realtà dei singoli percorsi di protezione.

L'impegno a preservare l'incolumità dei protetti, ad assisterli economicamente e a sostenerli nel processo di reinserimento socio-lavorativo si conferma l'asse portante di ogni scelta della Commissione centrale, in un'ottica di recupero etico e di riaffermazione valoriale attenta al vissuto personale e criminale di ciascun collaboratore.

In questo quadro, ciò che impronta l'attività ordinaria e di indirizzo strategico del Consesso è l'impegno costante, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei consolidati arresti giurisprudenziali, a costruire un quadro di riferimento regolatorio e operativo capace di restituire efficacia all'intero impianto tutorio.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

DOCUMENTO II

IL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE

PARTE PRIMA: IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE

1 - Il sistema tutorio

1.1 La legislazione di settore

1.2 Il ruolo della Prefettura nel sistema tutorio

2 - Le misure tutorie

2.1 I documenti di copertura e il cambiamento delle generalità

2.2 Le scorte e gli accompagnamenti

3 - Le misure assistenziali

3.1 L'assistenza sanitaria

3.2 L'assistenza psicologica

3.3 I minori sotto protezione

3.4 Il reinserimento socio-lavorativo

4 - L'attività delle Divisioni operative (la II^ e la III^ Divisione)

5 - L'attività dei Nuclei Operativi di Protezione

6 - L'assistenza economica

7 - La formazione del personale

PARTE SECONDA: I DATI STATISTICI relativi al I semestre 2025

PARTE TERZA: I DATI STATISTICI relativi al II semestre 2025

PARTE PRIMA

IL SISTEMA DI PROTEZIONE

RELAZIONE AL PARLAMENTO

1. Il sistema tutorio

1.1 La legislazione di settore

La disciplina organica della protezione dei collaboratori di giustizia è stata introdotta con il Decreto Legge 15.01.1991, n.8, che ha previsto la possibilità di adottare, nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio, idonee misure di protezione ed assistenza, nonché, nel caso di insufficienza delle misure ordinarie, uno speciale programma di protezione.

La successiva legge 15 marzo 1991, n.82 di conversione ha formalizzato la categoria dei collaboratori di giustizia, introducendo attenuanti per i casi di dissociazione dalle organizzazioni mafiose e costituendo due distinte strutture, la Commissione Centrale per le speciali misure di protezione e il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.), cui furono affidati, rispettivamente, il processo decisionale di ammissione allo speciale programma di protezione e la concreta determinazione e attuazione delle necessarie misure tutorie ed assistenziali.

La normativa, vigente per circa un decennio, è stata aggiornata con una vasta e complessa riforma, compendiata nella legge 13.2.2001, n.45 recante *"Modifiche della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza",* il cui elemento fondamentale è costituito dalla distinzione tra le figure del collaboratore di giustizia e del testimone.

Sulla base di questo criterio guida, la novella del 2001 ha previsto in particolare:
- una selezione rigorosa delle collaborazioni, sia nella fase di accesso alle misure speciali di protezione sia nel momento delle verifiche propedeutiche alla concessione dei benefici premiali e penitenziari;
- la separazione del momento tutorio da quello premiale;
- la limitazione delle ipotesi di cessazione dello stato di detenzione del collaboratore;
- l'acquisizione dei patrimoni dei collaboratori;
- la creazione del "doppio binario" delle misure tutorie.

L'obiettivo della riforma del 2001 fu anche quello di introdurre un meccanismo di gradualità delle misure di protezione, prevedendo tre diversi livelli di tutela:
- le misure *ordinarie*, alle quali provvede l'Autorità di pubblica sicurezza e, per i detenuti, l'Amministrazione Penitenziaria;
- le *speciali misure* di protezione, adottate dalla Commissione Centrale prevista dall'art.10 del d.l. 8/1991;
- lo *speciale programma* di protezione, anch'esso di competenza della medesima Commissione.

Particolarmente rilevante è la distinzione tra "*speciali misure di protezione*" e "*speciale programma di protezione*", perché soltanto quest'ultimo, e cioè il massimo livello di pericolo e di protezione, prevede la possibilità del trasferimento in luoghi protetti e il cambiamento delle generalità.

Altra importante innovazione della legge 45/2001 concerne, come già evidenziato, la previsione di norme *ad hoc* per la protezione dei testimoni di giustizia, fino ad allora assimilati ai collaboratori.

Le nuove disposizioni, infatti, hanno stabilito differenziate forme di tutela e assistenza nei confronti di coloro che, senza aver fatto parte di organizzazioni criminali, anzi essendone vittime, hanno testimoniato esponendo se stessi e le loro famiglie alle reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza.

Il nuovo meccanismo del sistema di protezione, incentrato su graduate modalità di salvaguardia dell'incolumità del collaboratore e del testimone – oltre che dei loro familiari – e su significative forme di assistenza economica, mira a garantire il massimo grado di protezione e sicurezza in relazione alle diverse situazioni, incentivando al contempo il fenomeno della collaborazione di qualità.

L'attuale normativa di riferimento, delineata con la legge 15/3/1991, n. 82, come modificata dalla legge 13/2/2001, n. 45, è stata nel tempo completata con i seguenti Regolamenti di attuazione, previsti dall'art.17 bis del nuovo testo della legge 82/1991:

- Decreto del Ministro dell'Interno 24/7/2003, n. 263, che disciplina le modalità di versamento e di trasferimento del denaro dei beni e delle altre utilità possedute dai collaboratori di giustizia;
- Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, concernente le modalità di applicazione delle speciali misure di protezione;
- Decreto del Ministro dell'Interno 13/5/2005, n. 138, recante "Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione";
- Decreto del Ministro della Giustizia 7/2/2006, n. 144 "Regolamento in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia".

Altre fonti normative di rilievo nel particolare settore sono costituite dal:

- Decreto Legislativo 29/3/1993, n. 119 "Disciplina del cambiamento delle generalità in favore dei collaboratori di giustizia;
- Decreto del Ministro dell'Interno 26/5/1995 sull'organizzazione del Servizio Centrale di Protezione e costituzione dei Nuclei Operativi.
- Decreto Legge 48/2025, noto come "Decreto Sicurezza", entrato in vigore il 12 aprile 2025 e poi convertito in legge dalla legge n. 80 in data 10 giugno 2025, relativo alle "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".

Sotto il profilo organizzativo, il sistema introdotto dalla legge 82/1991 delinea competenze e responsabilità delle Autorità che sono protagoniste del sistema: il Procuratore della Repubblica (o il magistrato preposto alla Direzione Distrettuale Antimafia), che avanza la proposta di protezione nei confronti di chi abbia fornito dichiarazioni su delitti di particolare gravità e sia esposto a pericolo grave ed attuale a causa di tali dichiarazioni (tale potere è riconosciuto anche al Capo della Polizia, ma sempre previo parere del Procuratore); la richiamata Commissione, che decide circa l'applicazione o meno delle speciali misure di protezione; il Servizio Centrale di Protezione, che le attua in concreto.

In questa architettura, le proposte di protezione inoltrate dalla magistratura costituiscono quindi l'unico impulso per l'ingresso a programma, ma non esauriscono le funzioni dell'A.G., che

viene coinvolta con specifiche richieste di pareri per la proroga delle misure e per l'eventuale revoca delle stesse.

Tutte funzioni alle quali concorre anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il Servizio Centrale di Protezione, invece, ha il compito di assicurare ai tutelati una concreta protezione e ogni forma di assistenza necessaria, al fine di garantire loro una vita dignitosa ed un efficace reinserimento sociale.

Tra i molteplici compiti della Commissione, invece, rientra quello decisionale in relazione all'ingresso e alla fuoriuscita dal programma, nonché le determinazioni di carattere economico, assistenziale o relative ad ogni particolare necessità. Svolge anche le audizioni richieste dai testimoni di giustizia.

Il suo ruolo è quello di organo equilibrante tra la necessità di incentivare il fenomeno collaborativo e quella di evitare un afflusso incontrollato di persone, che, alla lunga, condurrebbe alla paralisi del sistema.

Con riferimento ai soli testimoni di giustizia, inoltre, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha introdotto forme di collocamento obbligatorio con precedenza nella Pubblica Amministrazione.

Sulla scia della normativa nazionale, inoltre, la Regione Siciliana ha emanato la legge 26 agosto 2014, n. 22, con cui ha previsto l'assunzione presso i propri uffici dei testimoni di giustizia che "*hanno reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso Autorità Giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovano in gravi difficoltà economiche*". I criteri e le modalità di assunzione per la chiamata diretta dei testimoni sono stati definiti con un protocollo d'intesa tra la Commissione Centrale e la Regione Sicilia, siglato il 26 novembre 2014.

Da ultimo, sempre per i testimoni di giustizia, è stata emanata in data 11.1.2018 la legge n. 6 "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia", che ha introdotto specifiche disposizioni afferenti la figura del testimone di giustizia, prevedendo anche l'emissione di specifici regolamenti.

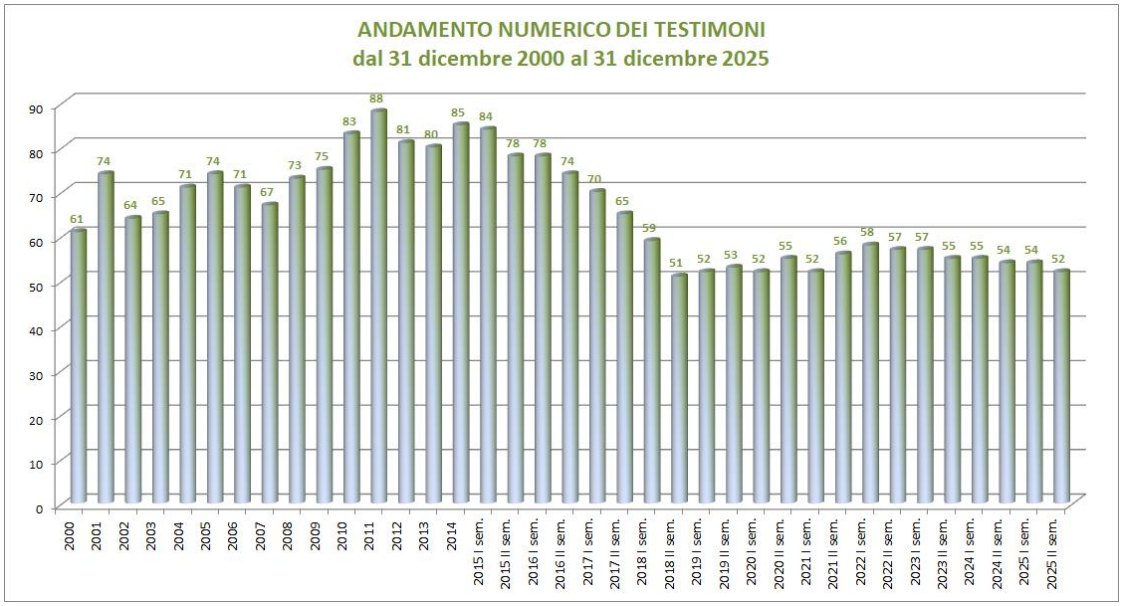
Si è passati, quindi, dal quadro normativo del 1991 che prevedeva una sola figura di tutelati, a quello attuale, nel quale la posizione dei collaboratori di giustizia e familiari ammessi a programma di protezione è ben distinta rispetto a quella dei testimoni di giustizia, sia da un punto di vista di sicurezza che di misure assistenziali.

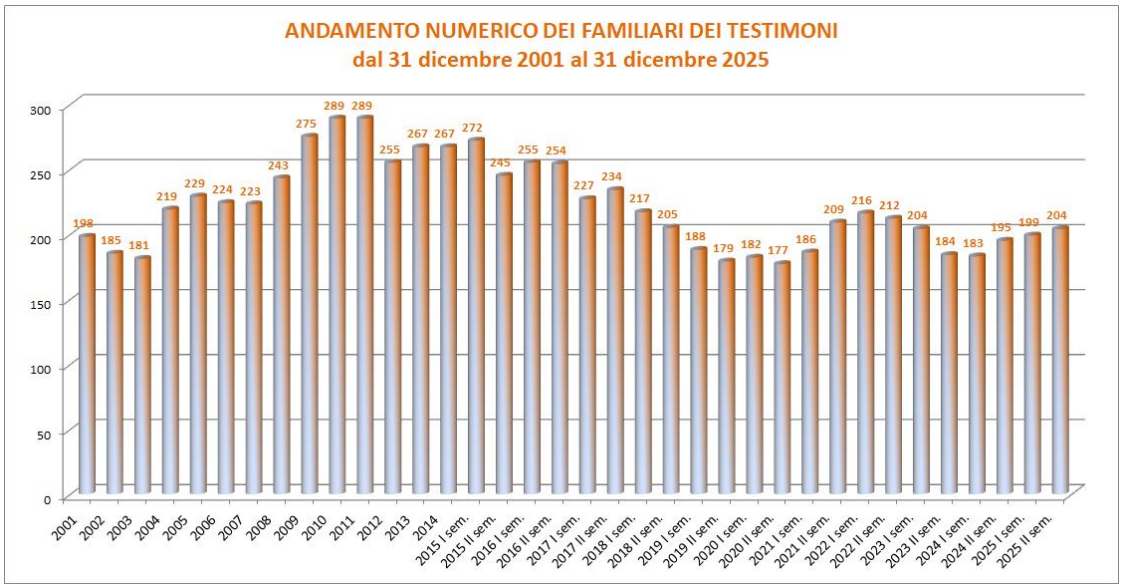
Alla data del 31 dicembre 2025 si rilevano 670 collaboratori di giustizia con 1.908 familiari e 52 testimoni con 204 familiari.

Di seguito l'andamento numerico dei soggetti protetti dal 2000.

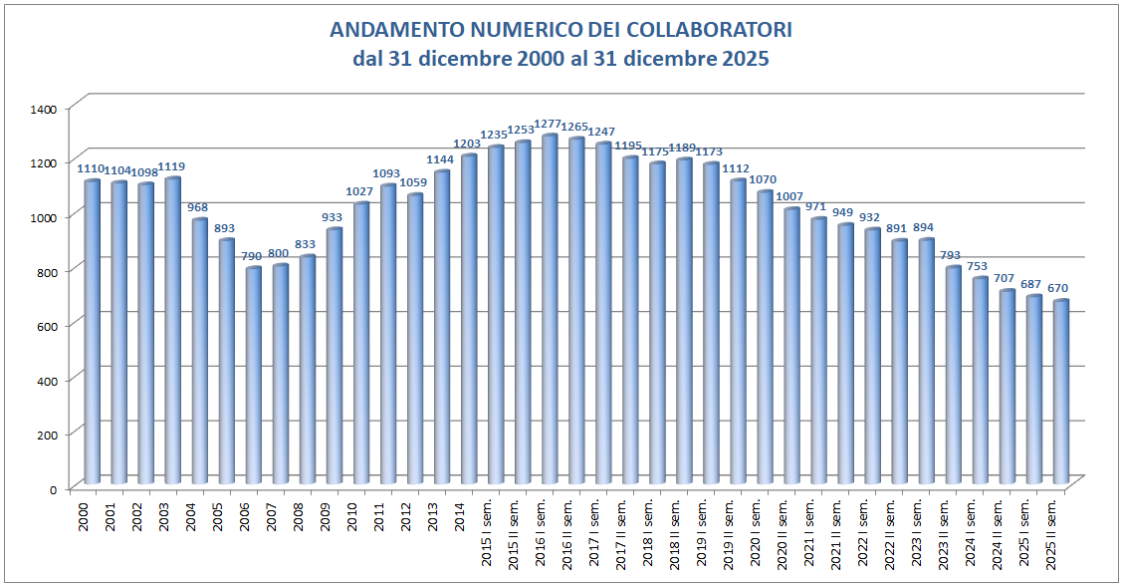
L'andamento complessivo dei soggetti protetti (testimoni e collaboratori di giustizia e loro familiari), dal 2000 al 31 dicembre 2025, è invece riepilogato nei seguenti grafici:

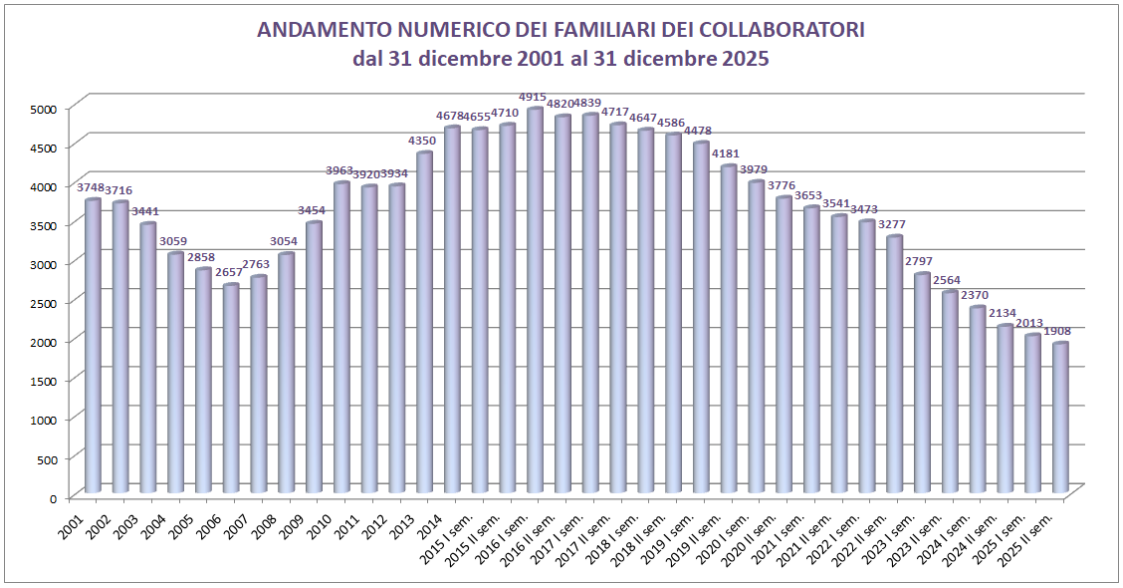
RELAZIONE AL PARLAMENTO





RELAZIONE AL PARLAMENTO





1.2 Il ruolo della Prefettura nel sistema di protezione

Un'altra autorità che interviene in maniera importante nel sistema della protezione è il Prefetto.

Il Prefetto infatti, oltre ad essere il diretto interlocutore del Servizio Centrale di Protezione, è autorità responsabile della sicurezza dei soggetti sottoposti a mimetizzazione sul territorio, nonché figura designatrice della Forza di Polizia che fungerà da referente sul territorio per i tutelati.

Già nella primissima fase di collaborazione, cioè nel momento in cui l'autorità giudiziaria propone un soggetto e il suo nucleo familiare per l'ammissione al piano provvisorio di protezione, la normativa riveste il Prefetto della località di origine della responsabilità di provvedere nell'immediato alla sicurezza delle persone proposte.

In questa fase di "misure urgenti", quindi, il Prefetto decide la collocazione delle persone e le affida alle forze di polizia territoriali, richiedendo contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi necessari per fare fronte alle prime esigenze (art.17).

Dal 2022, con Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, questa procedura è stata resa più agile ed efficace, prevedendo un intervento del Servizio Centrale di Protezione, per il tramite delle sue articolazioni periferiche già in questa fase, sollevando così le Forze di Polizia del territorio da specifiche incombenze che rientrano nelle specializzazioni del Servizio.

Un forte coinvolgimento della Prefettura si ha anche per i testimoni di giustizia a cui vengono riconosciute le "misure in loco", ossia modalità di protezione che non prevedono il trasferimento nella località protetta, che è specificamente prevista solo per i testimoni di giustizia.

In tali circostanze la Prefettura si fa carico della tutela dei soggetti, mentre il Servizio Centrale di Protezione ha l'incarico di provvedere alle misure assistenziali, che in questo caso divengono eventuali, e alla copertura delle spese derivanti dall'installazione di eventuali misure di difesa passive presso la località di residenza o di lavoro del testimone.

Ulteriore incombenza a carico delle Prefettura è quella relativa alla gestione dei testimoni e/o collaboratori di giustizia fuoriusciti dal programma di protezione, che vengono ammessi a misure di tutela definite "ordinarie".

2 Le misure tutorie

2.1 I documenti di copertura e il cambiamento delle generalità

I documenti di copertura e il cambio delle generalità rientrano nei benefici tutori previsti, rispettivamente, dagli artt. 13 e 15 della legge n. 82/91.

Con riferimento ai **documenti di copertura**, il comma 10 dell'art. 13 recita: "*Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non siano detenute o internate, è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura*" (n.d.r. - carta d'identità, patente di guida, certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, tessera sanitaria e codice fiscale).

In base al comma 11, "*l'autorizzazione al rilascio del documento di copertura è data dal Servizio*", il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento.

Tali documenti non hanno corrispondenza anagrafica e possono essere utilizzati solo in circostanza dello speciale programma di protezione. Questi hanno, quindi, un uso limitato nel tempo e vengono utilizzati unicamente ai fini della mimetizzazione e del reinserimento sociale.

Normalmente, possono fruire dei documenti di copertura soltanto coloro che sono sottoposti allo speciale programma di protezione. Tuttavia, quando particolari esigenze di sicurezza o impegni di giustizia lo richiedano, tali documenti possono essere forniti anche ai soggetti ammessi al piano provvisorio.

In relazione alla tipologia del documento, il competente Ufficio del Servizio Centrale di Protezione si rapporta con i Comuni di residenza anagrafica dei soggetti tutelati, con le Prefetture, con l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, ecc., assolvendo anche a una vasta serie di ulteriori incombenze con particolare riguardo agli atti afferenti l'utilizzo dello SPID, al quale di recente è stato consentito l'accesso ai tutelati.

Procedure analoghe, ma più complesse in ragione del maggior livello di segretezza richiesto, vengono attuate per espletare le pratiche relative al **cambiamento delle generalità**, che costituisce il massimo beneficio tutorio previsto dall'art. 15 della Legge n. 82/91.

In particolare, la norma dispone che, nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, gli interessati che ne facciano richiesta (testimoni e collaboratori di giustizia e loro familiari, solo se titolari di programma speciale di protezione) possono essere autorizzati al cambio delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione.

Tale misura viene adottata garantendo la segretezza del procedimento con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva.

Le istanze sono corredate da varia documentazione e certificazione, la quale è acquisita presso i luoghi di origine, da elementi informativi e pareri da parte degli Organi investigativi.

Tali istanze, debitamente corredate, vengono poi trasmesse alla Commissione Centrale unitamente ad una relazione contenente elementi di valutazione circa l'opportunità o meno del beneficio.

Acquisita la delibera autorizzativa della Commissione Centrale, il Servizio Centrale di Protezione predispone per ogni soggetto maggiorenne due decreti, rispettivamente a firma del Ministro dell'Interno e della Giustizia: l'uno autorizzativo del cambio e l'altro attributivo di nuove generalità.

Va però sottolineato, però, che come avviene per i documenti di copertura, l'unica autorità che è a conoscenza dell'abbinamento tra vecchie e nuove generalità è il Servizio Centrale di Protezione.

Durante il primo semestre del 2025 la Commissione Centrale ha autorizzato n. 20 cambi generalità e sono stati predisposti n. 11 decreti ministeriali di autorizzazione alle nuove generalità.

Durante il secondo semestre del 2025 la Commissione Centrale ha autorizzato n. 15 cambi generalità e sono stati predisposti n. 26 decreti ministeriali di autorizzazione alle nuove generalità.

Nel periodo 1 gennaio/30 giugno 2025, il competente Ufficio ha predisposto la seguente documentazione:
- **documenti di copertura**: 94 carte di identità, 78 codici fiscali e 38 patenti di guida;

Nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2025, il medesimo Ufficio ha predisposto la seguente documentazione:
- **documenti di copertura**: 131 carte di identità, 115 codici fiscali e 55 patenti di guida;

2.2. Le scorte e gli accompagnamenti

Il ruolo fondamentale dei testimoni e collaboratori di giustizia è quello di fornire un utile contributo nel quadro delle attività istruttorie svolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia ovvero nelle aule dei Tribunali.

Su tale presupposto, il Servizio Centrale di Protezione organizza, sulla base delle richieste delle competenti Autorità Giudiziarie e in stretta intesa con i referenti territoriali[29] che materialmente li effettuano, gli accompagnamenti, con relative scorte, dei soggetti tutelati.

Analogamente si procede per i trasferimenti presso i siti individuati per eventuali esami "a distanza", mediante strumenti audiovisivi[30], dei testimoni e dei collaboratori di giustizia.

Nel primo semestre del 2025 sono stati organizzati e disposti i seguenti servizi di accompagnamento in Tribunale o per escussioni in videoconferenza di **testimoni** di giustizia e **collaboratori**.

	Accompagnamenti in Tribunale	*Escussioni in videoconferenza*	*TOTALI*
Testimoni	*27*	*25*	*52*
Collaboratori	*946*	*1.266*	*2212*
TOTALI	*973*	*1291*	*2264*

[29] Autorità locali di Pubblica Sicurezza e Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

[30] Vedere, al riguardo, l'art. 147 bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del C.P.P., così come modificato dal D.L. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 7 del D.L. 8 giugno *1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356*.

Nel secondo semestre del 2025 sono stati invece organizzati e disposti i seguenti servizi.

	Accompagnamenti in Tribunale	*Escussioni in videoconferenza*	*TOTALI*
Testimoni	*22*	*10*	*32*
Collaboratori	*679*	*884*	*1563*
TOTALI	*701*	*894*	*1595*

3 Le misure assistenziali

3.1 L'assistenza sanitaria

Nel periodo di riferimento, il Servizio Centrale di Protezione ha svolto, attraverso il proprio Ufficio Sanitario, costituito da personale medico e da personale tecnico di supporto, un'intensa attività di assistenza nei confronti dei testimoni, collaboratori di giustizia e relativi familiari.
Nel primo semestre del 2025 sono state trattate complessivamente 3.837 pratiche, così ripartite:

- 1.944 in ingresso, di cui 1.366 istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche, 76 istruttorie per pareri, 255 trattazioni a corredo atti, 196 invalidità civile e 52 conversioni e vaccini;
- 1.893 in uscita, di cui 1283 istanze di rimborso, 132 trattazioni non riservate (per esigenze istruttorie o valutative interne al Servizio), 268 classificate riservate (rivolte anche ad Enti/Autorità esterne), 50 conversioni di cartelle cliniche e vaccinazioni, 160 conversioni di verbali di invalidità civile.

Nel secondo semestre del 2025 sono state trattate complessivamente 3.669 pratiche, così ripartite:

- 1.936 in ingresso, di cui 1.220 istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche, 80 istruttorie per pareri, 310 trattazioni a corredo atti, 270 invalidità civile e 83 conversioni e vaccini;
- 1.733 in uscita, di cui 1182 istanze di rimborso, 130 trattazioni non riservate (per esigenze istruttorie o valutative interne al Servizio), 215 classificate riservate (rivolte anche ad Enti/Autorità esterne), 76 conversioni di cartelle cliniche e vaccinazioni e 130 conversioni di verbali di invalidità civile.

Il personale sanitario del Servizio Centrale di Protezione, oltre ad effettuare direttamente o agevolare interventi sanitari, che non risultino opportuno eseguire per via ordinaria attraverso le strutture del SSN, fornisce pareri tecnici per tutte le questioni riguardanti l'assistenza sanitaria per i testimoni ed i collaboratori di giustizia, ivi comprese le richieste di rimborso per eventuali spese da essi sostenute per motivi di salute e che non siano previste come rimborsabili dalla normativa in vigore (es. vaccinazioni non obbligatorie ma vivamente consigliate, spese per cure odontoiatriche o interventi chirurgici non sostenuti dalla Prassi Applicativa).

Il predetto Ufficio Sanitario, inoltre, viene interpellato per pareri medico/legali e/o conversioni, nonché su qualunque questione di carattere sanitario, comprese le richieste dell'Autorità Giudiziaria circa la compatibilità carceraria e/o l'idoneità a comparire in giudizio, esprimendosi altresì circa eventuali esigenze di cambio delle località di protezione per motivi di salute.

3.2 L'assistenza psicologica

Il Servizio Centrale di Protezione assicura assistenza psicologica attraverso il proprio Ufficio, costituito da due Funzionari di Polizia del ruolo Psicologi e da un operatore appartenente alla Polizia di Stato, nonché attività di supporto ordinarie, urgenti ed emergenziali in ambito psicologico, approfondendo l'attività di ricerca e formazione nel particolare settore.

Le attività ordinarie, svolte nel primo e nel secondo semestre 2025, sono le seguenti: colloqui di supporto e di sostegno psicologico, consulenze di psicoeducazione e orientamento rivolte ai testimoni di giustizia, ai collaboratori di giustizia e ai loro familiari, con particolare cura e attenzione ai minori.

Inoltre, sono stati predisposti e svolti incontri multidisciplinari con l'equipe delle strutture e con gli specialisti che hanno in carico i tutelati.

Le modalità di intervento avvengono con l'organizzazione di missioni sul territorio e, a fronte delle urgenze/emergenze verificatesi, si è intervenuti tempestivamente anche con la programmazione di consulenze telefoniche, che hanno permesso una prima analisi della domanda della persona per un immediato accreditamento con professionisti sul territorio.

A livello tecnico-scientifico, sono stati apportati approfondimenti teorici attraverso attività di ricerca e di formazione in ambito psicologico sul fenomeno della criminalità organizzata e della psicopatologia correlata, nonché sulle dinamiche gestionali del personale. Dal lavoro di ricerca sono stati elaborati progetti e linee guida, con il fine di apportare integrazioni alle preesistenti modalità operative.

Gli interventi clinici effettuati con la popolazione protetta hanno confermato che la fase di maggior impatto sul loro benessere psico-fisico risulta soprattutto essere quella riferibile al primo periodo di allontanamento dalla località di origine. Studi effettuati pongono l'attenzione sui disagi che i ragazzi ed i bambini manifestano, ossia "sindromi di sradicamento", in quanto privati di quei tradizionali poli di aggregazione utili a fornire loro un solido supporto identificativo.

In modo particolare il periodo relativo all'applicazione delle misure di tutela ex art.17 Lg.82/91 e successive modifiche viene percepito dalla persona sotto protezione, come un evento che incide negativamente sullo stato emozionale contingente, sia per le particolari condizioni di vita, intesa come l'incertezza e la provvisorietà della collocazione, che per le prospettive future.

Pertanto appare auspicabile che tale fase sia limitata al periodo strettamente necessario al completamento delle opportune valutazioni.

In considerazione di tali difficoltà e delle indicazioni della Commissione Centrale per le Speciali Misure di Protezione e, al fine di prevenire il disagio psichico, viene fornita ai tutelati l'opportunità di ampliare le modalità di assistenza, con la possibilità di avvalersi di consulenze in presenza o da remoto con i Funzionari Psicologi del Servizio; modalità di intervento effettuata esclusivamente su richiesta dei soggetti interessati attraverso il loro consenso, rilasciato al momento dell'Intervista Tecnica o quando sono inseriti nella località protetta.

Qualora a seguito degli incontri vengano rilevate situazioni di disagio per le quali si ravvisi la necessità di un intervento specialistico, saranno prontamente avviate le opportune misure di assistenza sul territorio, in accordo con gli interessati e gestite tramite gli Operatori del N.O.P..

Parallelamente prosegue l'attività di supporto, di sostegno e di psicoeducazione, attraverso colloqui di monitoraggio, solitamente ogni 3-6 mesi o a seconda della necessità, a coloro che già da

tempo siano nello Speciale Programma di Protezione, permettendo così una continua comunicazione tra il nucleo familiare e gli specialisti che li hanno in cura.

Nel periodo 1^ gennaio - 30 giugno 2025 gli psicologi, nel corso delle 25 missioni nel territorio nazionale e dei 9 servizi esterni presso il territorio cittadino, hanno effettuato 143 colloqui con:

COLLOQUI	Uomini	Donne	TOTALI
Testimoni	4	3	7
Relativi familiari maggiorenni	9	9	18
Relativi familiari minorenni	4	7	11
Totale testimoni e relativi familiari	17	19	36
Collaboratori	25	3	28
Relativi familiari maggiorenni	10	40	50
Relativi familiari minorenni	13	16	29
Totale collaboratori e relativi familiari	48	59	107
COLLOQUI TOTALI	65	78	143

Mentre nel periodo dal 1^ luglio al 31 dicembre 2025, nel corso delle 20 missioni nel territorio nazionale e degli 6 servizi esterni presso il territorio cittadino, hanno effettuato 131 colloqui con:

COLLOQUI	Uomini	Donne	TOTALI
Testimoni	5	2	7
Relativi familiari maggiorenni	4	9	13
Relativi familiari minorenni	5	3	8
Totale testimoni e relativi familiari	14	14	28
Collaboratori	20	2	22
Relativi familiari maggiorenni	12	45	57
Relativi familiari minorenni	10	14	24
Totale collaboratori e relativi familiari	42	61	103
COLLOQUI TOTALI	56	75	131

Nell'ambito dell'attività assistenziale svolta, nel periodo 1^gennaio 2025 - 30 giugno 2025, sono stati effettuati nr. 18 interventi nella fase di ammissione al Piano Provvisorio di Protezione (colloqui in presenza e telefonici), che hanno interessato 25 collaboratori, familiari e minori.

Nel periodo 1^ luglio al 31 dicembre, invece, sono stati effettuati nr. 12 interventi nella fase di ammissione al Piano Provvisorio di Protezione (colloqui in presenza e telefonici), che hanno interessato 20 collaboratori, familiari e minori.

Gli interventi clinici sono stati orientati all'analisi dei casi specifici, per poter indicare le successive attività di assistenza da attivare nella località protetta e per affrontare i disagi che potrebbero essere legati alla vita in Protezione.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

Alla luce delle notevoli istanze di colloquio da parte della popolazione protetta e delle segnalazioni pervenute dagli operatori dei Nuclei Operativi di Protezione, è stata ravvisata la necessità di eseguire una prima analisi delle richieste e un monitoraggio delle situazioni complesse.

Pertanto sono stati effettuati, nel periodo 1^gennaio 2025 - 30 giugno 2025, nr. **67** colloqui telefonici di consulenza psicologica, come sotto indicato:

- nr. **4** testimone uomo e nr. **2** testimoni donne;
- nr. **2** familiare uomo e nr. **3** familiari donne;
- nr. **17** collaboratori e nr. **6** collaboratrici;
- nr. **8** familiari uomini e nr. **25** familiari donne.

Nel periodo 1^ luglio - 31 dicembre 2025, sono stati effettuati nr. 75 colloqui telefonici di consulenza psicologica, come sotto indicato:

- nr. **5** testimone uomo e nr. **3** testimoni donne;
- nr. **2** familiare uomo e nr. **5** familiari donne;
- nr. **18** collaboratori e nr. **2** collaboratrici;
- nr. **12** familiari uomini e nr. **28** familiari donne.

Dalle ricerche effettuate si può constatare che il 45- 47% della popolazione accreditata ha seguito e portato a termine i percorsi terapeutici consigliati.

Al contempo, questa attenzione mirata al monitoraggio, ha favorito gli incontri multidisciplinari e i rapporti di collaborazione con le figure professionali operanti presso le strutture sanitarie locali, al fine di coordinare le attività di terapia, il sostegno e l'assistenza per la popolazione protetta..

Questa sinergia tra gli Psicologi del Servizio e i professionisti sul territorio ha permesso di garantire, oltre che un monitoraggio e un confronto sulla situazione clinica, anche una continuità terapeutica, soprattutto nei casi di trasferimento dei nuclei familiari oggetto di protezione in altra Regione.

La rete di contatti costituita e costantemente implementata, permette di avvalersi della collaborazione di qualificati specialisti, in modo da favorire una completa e capillare assistenza psicologica, ottimizzando le risorse disponibili a livello locale.

Nel periodo in esame, ovvero dal 1^gennaio 2025 al 30 giugno 2025, sono stati effettuati nr**. 40** incontri e/o contatti con le diversificate figure professionali del settore sanitario ed assistenziale e con i responsabili dei servizi e delle strutture pubbliche. Mentre nel secondo semestre ne sono stati effettuati nr. **35**.

Il piano di formazione preparato dai Funzionari Psicologi è stato ampliato con argomenti di trattazione didattica rivolti al personale del S.C.P. e dei N.O.P. con tematiche attinenti l'assistenza psicologica di particolare interesse per le competenze richieste agli operatori nella gestione della popolazione protetta, quali la comunicazione, l'empatia, l'intelligenza emotiva, lo stress lavoro correlato e le strategie di lavoro con i minori (nr. 4 docenze fuori sede); le lezioni frontali sono state integrate da esercitazioni pratiche tramite tecniche di role-playing finalizzate a sviluppare le competenze relazionali e gestionali nel personale.

I funzionari Psicologi hanno partecipato nel mese di maggio al Generating Assistance in Psychosocial Issues (GAP) organizzato da Europol nella sede dell'Aia nel Paesi Bassi, in tale incontro è stata posta particolare attenzione agli aspetti psicologici e sociali, al fine di migliorare la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati membri.

Inoltre nel mese di giugno, le funzionarie, hanno partecipato alla presentazione della II indagine nazionale sul trattamento di bambini e degli adolescenti in Italia, organizzata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza.

Nel mese di novembre, il Direttore della Sezione Psicologica e l'operatore addetto della Polizia di Stato, hanno partecipato alla presentazione della Giornata mondiale dell'infanzia, "Essere figli di famiglie fragili", organizzata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza.

3.3 I minori sotto protezione

Alla data del 30 giugno 2025, risultavano sottoposti a regime di protezione 878 minori, e nel semestre successivo il numero è di 922, tutti soggetti nei cui confronti viene rivolta grande attenzione, soprattutto in ragione delle specifiche e particolari necessità peculiari della fase evolutiva e di crescita.

Nell'età prescolare si rilevano prevalentemente esigenze di assistenza sanitaria (riguardanti, ad esempio, la sottoposizione a visite mediche o controlli vari e le vaccinazioni) e di immisione negli asili nido, mentre in quella scolare assumono particolare rilevanza i problemi di inserimento scolastico e sociale, nonché i bisogni connessi alle esigenze di socializzazione e condivisione delle esperienze con i coetanei, resi frequentemente complessi in funzione delle necessità di tutela e a causa della provenienza dei minori da ambienti criminali e da sub-culture connotate da valori, stili di vita e caratteristiche del tutto singolari.

Le problematiche di disagio psicologico manifestate dai minori spesso emergono in forma di disadattamento al contesto sociale, che può sfociare in isolamento tra le mura domestiche, insofferenza alle regole e condotte aggressive; prevalgono Disturbi di adattamento, Disturbi d'Ansia da Separazione, Problema Identitario, Disturbi dell'Umore e quelli inerenti alla sfera cognitivo-emotiva, spesso associati alle difficoltà scolastiche.

A queste si aggiungono le diagnosi del neuro sviluppo come i Disturbi dello Spettro Autistico.

In modo particolare ai minori è stata rivolta una specifica attenzione alle diversificate e complesse problematiche che possono emergere in questo delicato cambiamento di vita, attivando mirati progetti di assistenza orientati alla prevenzione del disagio connesso allo sradicamento dal contesto relazionale ed affettivo precedente, nonché al recupero degli eventuali disturbi che potrebbero manifestarsi all'ingresso del Sistema Tutorio; sono stati implementati i contatti con i Servizi Sociali, le Case Famiglia, le Comunità ed i Centri Diurni per i minori che, a causa di complesse e difficili situazioni familiari, vengono parzialmente o totalmente sottratti alla responsabilità genitoriale.

Le problematiche dei minori sotto protezione originano da fattori diversi (l'età al momento dell'entrata nel programma, l'estrazione sociale, le esperienze vissute prima e durante la protezione, le caratteristiche del nucleo familiare, la presenza di valide figure di riferimento e di identificazione, ecc.), sulla base dei quali vengono elaborati i progetti di assistenza, prevenzione e reinserimento, in modo da favorire le più idonee opportunità di crescita e di sviluppo.

A tal fine, all'atto dell'ammissione al piano provvisorio di protezione e con l'assenso dei genitori, il Servizio formula una valutazione del minore con lo scopo di raccogliere un quadro il più possibile completo ed esaustivo delle sue condizioni in relazione ad eventuali problemi fisici e psicologici.

Successivamente, in costanza di programma di protezione e sempre in accordo con la famiglia, i minori vengono seguiti e monitorati al fine di prevenire e, se necessario, arginare possibili disagi, compresi quelli derivanti dalla condizione di soggetti protetti.

Le terapie, il sostegno e l'assistenza nei loro confronti vengono garantite grazie all'interazione e alla collaborazione con figure professionali che operano presso strutture convenzionate del settore sanitario e assistenziale, in modo da garantire la necessaria continuità terapeutica anche nei casi di trasferimento dei nuclei familiari per ragioni di sicurezza.

In modo particolare per i minori è stata rivolta una specifica attenzione alle diversificate e complesse problematiche che possono emergere in questo delicato cambiamento di vita, attivando mirati progetti di assistenza, orientati alla prevenzione del disagio connesso allo sradicamento dal contesto relazionale ed affettivo precedente, nonché al recupero degli eventuali disturbi che potrebbero manifestarsi all'ingresso nel Sistema Tutorio.

Pertanto sono stati implementati i contatti con i Servizi Sociali, le Case Famiglia, le Comunità ed i Centri Diurni per quei minori che, a causa di complesse e difficili situazioni familiari, vengono parzialmente o totalmente sottratti alla responsabilità genitoriale.

Una particolare attenzione viene rivolta, inoltre, all'aspetto formativo, sia per evitare fenomeni di abbandono scolastico, sia per dare concretezza alle opportunità di studio e di formazione professionale propedeutiche ad un reale reinserimento sociale nella località protetta.

L'orientamento del Servizio in questa direzione, anche nei semestri in esame, si è concretizzato in costanti contatti e colloqui con rappresentanti di enti, uffici e organismi pubblici e privati per la definizione di buone prassi e procedure, idonee a consentire non solo le iscrizioni "riservate" a scuole e a corsi di ogni ordine e grado (anche attraverso un apposito accordo di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione), compresi quelli universitari, ma anche un'adeguata accoglienza presso "case famiglia" per quei minori che, a causa di complesse e problematiche situazioni familiari, vengono sottratti alla responsabilità genitoriale.

In tale quadro il rapporto con i Tribunali per i minorenni è costante. I successi raggiunti rispetto a tale fascia di popolazione sono rilevabili: tutti i minori sotto protezione frequentano la scuola dell'obbligo e una larghissima percentuale prosegue regolari corsi di istruzione; moltissimi ragazzi si dedicano ad attività sportive, interagiscono normalmente col gruppo dei pari, perdono l'uso del dialetto come lingua prevalente e praticano attività culturali extrascolastiche.

Infine, l'attivazione per questa delicata fascia di popolazione protetta di mirati progetti di assistenza, orientati alla prevenzione del disagio connesso con lo sradicamento dal contesto relazionale e affettivo di origine, nonché al recupero delle difficoltà e dei disturbi presenti al momento dell'ingresso nel sistema tutorio, sta registrando sempre maggiore "ritorni" positivi in termini di recupero e reinserimento sociale.

3.4. Il reinserimento socio – lavorativo

La natura di strumento transitorio del programma di protezione pone in risalto il passaggio dalla fase "emergenziale" a quella "normale", che si attua nel momento in cui i collaboratori di giustizia, i testimoni ed i loro familiari, pur mantenendo alcune misure di tutela, rientrano nella vita ordinaria, rendendosi autonomi dall'assistenza pubblica attraverso il lavoro.

Il reinserimento sociale richiede una paziente opera di sostegno da parte del Servizio Centrale di Protezione, per la cui riuscita è necessario l'impegno e la collaborazione delle persone protette e che presuppone l'interazione con tutti gli Enti Pubblici di volta in volta interessati alla risoluzione delle diverse problematiche (trasferimento delle posizioni pensionistiche, accesso ai corsi di formazione, ausilio nell'inserimento lavorativo, ecc.).

Avuto riguardo all'attività lavorativa, giova precisare che il Servizio, pur in mancanza di specifiche normative che consentano di imporre un collocamento, attraverso la propria Sezione "reinserimento socio-lavorativo", agevola la ricerca occupazionale e fornisce il supporto per il reperimento della documentazione necessaria.

In particolare, nel I semestre del 2025, sono state attivate e gestite le seguenti procedure:
- Trasferimenti lavorativi (1 familiare di collaboratore di giustizia);
- Aspettative dal lavoro (3 familiari di collaboratori di giustizia e 1 testimone di giustizia);
- Persone che hanno trovato occupazione (24 collaboratori e 34 familiari, 2 testimoni di giustizia e 5 familiari.);
- Conversione contributi versati con nome di copertura (3 collaboratori di giustizia e 2 familiari);
- Indennità di disoccupazione (NaSpi) (2 collaboratori di giustizia e 7 familiari);
- Assegni sociali (nessuno)
- Comunicazioni INPS pene accessorie art.28 c.p. (16 collaboratori di giustizia e 2 familiari);
- Comunicazioni INPS legge Fornero (ripristino prestazioni) (nessuna);
- Richieste rilascio SPID 69 (reali 48 e copertura 21) .

Mentre i dati relativi al II semestre del 2025 sono i seguenti:
- Trasferimenti lavorativi (nessuno);
- Aspettative dal lavoro (2 familiari di collaboratori di giustizia e 1 testimone di giustizia);
- Persone che hanno trovato occupazione (18 collaboratori e 32 familiari, 5 testimoni di giustizia e 9 familiari.);
- Conversione contributi versati con nome di copertura (2 collaboratori di giustizia e 2 familiari);
- Indennità di disoccupazione (NaSpi) (3 collaboratori di giustizia e 9 familiari, 1 testimone di giustizia);
- Assegni sociali (nessuno)
- Comunicazioni INPS pene accessorie art.28 c.p. (9 collaboratori di giustizia);
- Comunicazioni INPS legge Fornero (3 collaboratori di giustizia);
- Richieste rilascio SPID (reali 35 e copertura 13).

Con particolare riferimento al 2025, nessun testimone di giustizia è stato assunto dalla Regione Siciliana, ai sensi della L.R. n.22/2014, e della P.A. ai sensi del combinato disposto della Legge n.6/2018 e del D.M. n. 174/2000.

Si rappresenta che alla data del 31/12/2025, il totale dei testimoni di giustizia assunti ai sensi della normativa che prevede le assunzioni nella Pubblica Amministrazione è pari a 29.

Non si può sottacere, tuttavia, che il reinserimento socio-lavorativo trovi concreta attuazione generalmente attraverso la c.d. "capitalizzazione".

La possibilità di fuoriuscire dal programma speciale di protezione mediante capitalizzazione può essere richiesta dai collaboratori o testimoni e dai capifamiglia dei nuclei inseriti nel programma.

Essa può essere proposta ai medesimi soggetti, su incarico della Commissione Centrale, in considerazione del periodo trascorso dall'approvazione del programma e dal mutamento delle condizioni di pericolo, nonché dello stato degli impegni dibattimentali e delle prospettive di reinserimento sociale.

Anche in tali casi, la proposta di corresponsione di capitalizzazione viene rivolta alle persone protette previo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria.

La funzione di reinserimento sociale della capitalizzazione è provata dal fatto che essa può essere elargita nella misura massima (che per i testimoni prevede una somma costituita dall'assegno di mantenimento moltiplicato per cinque anni e per i testimoni per 10 anni) solo a coloro che presentano concreti e documentati progetti di impiego delle somme.

In caso di assenza di un progetto di reinserimento è orientamento consolidato della Commissione Centrale deliberare una capitalizzazione a due anni, salva integrazione all'atto di presentazione di progetto.

4. L'attività delle Divisioni operative (la II e la III Divisione)

La II e la III Divisione, rispettivamente competenti per i **testimoni** e i **collaboratori** di giustizia e a loro volta suddivise in Sezioni, costituiscono le articolazioni operative centrali del Servizio Centrale di Protezione e curano una serie di attività che, affiancandosi a quelle svolte dai Nuclei Operativi periferici, assicurano l'applicazione del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati in favore dei soggetti tutelati e dei loro familiari.

In sintesi, le relative funzioni si concretizzano in attività di:

- gestione delle richieste di accesso ai fondi di cui all'art. 17 della legge 82/91, formulate dalle Prefetture per assicurare, nelle more delle determinazioni della Commissione Centrale, la protezione dei soggetti proposti per l'adozione di un piano provvisorio di protezione;
- individuazione, d'intesa con i Nuclei Operativi di Protezione, delle località idonee per la collocazione delle persone protette;
- organizzazione dei connessi trasferimenti, in collaborazione con gli Organi territoriali di polizia, e verifica della sistemazione iniziale presso la sede protetta a cura degli stessi Nuclei;
- disposizione dell'erogazione iniziale del contributo economico mensile in favore dei tutelati;
- tempestiva informazione all'Autorità di P.S. e alle forze territoriali di polizia della presenza dei soggetti protetti nella provincia, affinché venga disposta l'attivazione delle misure di protezione ritenute opportune;
- attivazione di idonee misure di protezione, attraverso le Autorità di P.S. territorialmente competenti, in caso di trasferte dei soggetti tutelati in località d'origine o terze per motivi diversi da quelli di giustizia (nel qual caso provvede la "Sezione Affari Giudiziari" della I Divisione);
- istruzione di tutte le comunicazioni alla Commissione Centrale o alle Autorità Giudiziarie competenti in ordine alle condotte tenute dai soggetti tutelati;
- attivazione di uffici pubblici o privati per far fronte alle varie esigenze dei soggetti tutelati;

- avvio delle istruttorie per le capitalizzazioni, raccogliendo tutti gli elementi necessari in ordine ai progetti volti al definitivo reinserimento sociale, per la successiva valutazione da parte della Commissione Centrale.

La **II Divisione**, inoltre, provvede a:

- attivare le procedure per il riconoscimento del disagio derivante dalla scelta collaborativa;
- acquisire gli elementi informativi nell'ambito delle procedure di accesso ai mutui agevolati presso istituti di credito convenzionati;
- rapportarsi con le Istituzioni competenti (Commissario Antiracket, Consap, ecc.) per agevolare l'accesso ai benefici previsti per le vittime di reati (fondi di solidarietà per le vittime di reati della mafia, del racket e dell'usura);
- curare l'istruttoria per l'acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà del testimone, mantenendo stretti rapporti con l'Agenzia del Demanio;
- istruire le pratiche volte al riconoscimento del mancato guadagno, per la successiva valutazione della Commissione Centrale;
- mantenere contatti con le competenti Prefetture, coadiuvandole nella predisposizione, istallazione, manutenzione, verifica dell'efficienza e dismissione (al termine del programma di protezione) dei sistemi di difesa passiva presso le abitazioni e le sedi delle attività lavorative per i soggetti sottoposti a misure speciali in località di origine;
- curare tutti i molteplici e complessi adempimenti connessi con l'assunzione dei testimoni di giustizia nella Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo del sostegno economico, nel periodo dal 1^ gennaio al 30 giugno 2025, sono state effettuate le seguenti erogazioni a favore di testimoni di giustizia:

PRESTITI	*TOTALI*
Vacanze	*0*
Acquisto autovettura	*1*
Conseguimento patente	*0*
Altro	*0*

UNA TANTUM	*TOTALI*
Matrimonio	*0*
Acquisto vestiario	*0*
Vacanze	*4*
Acquisto PC	*0*
Prima sistemazione	*2*
Assicurazione auto	*0*
Deposito auto	*0*
Nascita figlio	*0*
Trasloco masserizie	*0*
Iscrizione scolastica + libri	*0*
Sistemi difesa passiva	*0*
Cure odontoiatriche	*0*
Adesione concordato fallimentare	*0*
Altro (ass. psicologica, spese mediche)	*0*
Altro (contributo straordinario per recarsi posto di lavoro)	*0*

NR. PROPOSTE PIANO PROVVISORIO	*3*

ACQUISTO IMMOBILI ERARIO (PENDENTI)	*11*

TESTIMONI PROTETTI LOC. ORIGINE	*24*
ELARGIZIONI ANTIRACKET L.44/1999	*0*
AUTORIZZAZIONE FONDI EX ART.17	*2*

E nel secondo semestre del 2025 le erogazioni sono state le seguenti:

PRESTITI	*TOTALI*
Vacanze	*1*
Acquisto autovettura	*0*
Conseguimento patente	*0*
Altro	*0*

UNA TANTUM	*TOTALI*
Matrimonio	*0*
Acquisto vestiario	*0*
Vacanze	*9*
Acquisto PC	*0*
Prima sistemazione	*0*
Assicurazione auto	*0*
Deposito auto	*0*
Nascita figlio	*0*
Trasloco masserizie	*0*
Iscrizione scolastica + libri	*0*
Sistemi difesa passiva	*0*
Cure odontoiatriche	*0*
Adesione concordato fallimentare	*0*
Altro (ass. psicologica, spese mediche)	*0*
Altro (contributo straordinario per recarsi posto di lavoro)	*0*

NR. PROPOSTE PIANO PROVVISORIO	*3*

ACQUISTO IMMOBILI ERARIO (PENDENTI)	*11*
TESTIMONI PROTETTI LOC. ORIGINE	*23*
ELARGIZIONI ANTIRACKET L.44/1999	**0**
AUTORIZZAZIONE FONDI EX ART.17	**0**

Con riferimento ai **collaboratori di giustizia**, invece, la **III Divisione** provvede anche a:

- mantenere contatti con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per i soggetti detenuti;
- predisporre i servizi relativi all'eventuale esecuzione di provvedimento restrittivi;
- predisporre i servizi e l'apparato logistico in relazione all'esecuzione di provvedimenti di scarcerazione;
- curare l'esecuzione e la notifica di atti giudiziari;
- ricevere, studiare ed elaborare le richieste di permessi delle persone sottoposte alle misure degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare;
- redigere relazioni sull'andamento dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- interloquire col Tribunale dei Minorenni per le questioni sensibili che riguardano soggetti minori presenti in seno ai nuclei familiari, curando altresì gli interventi in esecuzione dei provvedimenti di quel Tribunale in materia di sospensione/ablazione della responsabilità genitoriale.

5. L'attività dei Nuclei Operativi di Protezione

I **19** Nuclei Operativi di Protezione (N.O.P), oltre ad assicurare la presenza di un organo specializzato nel territorio delle singole Regioni amministrative, garantiscono la possibilità di affrontare con rapidità e flessibilità le varie esigenze connesse con l'applicazione dei piani provvisori e dei programmi speciali di protezione.

I Nuclei curano altresì la gestione quotidiana di tutti gli adempimenti che ineriscono all'attuazione dei programmi di protezione.

Peraltro, la loro distribuzione sul territorio nazionale assicura un flusso informativo costante e diretto, che consente di seguire e monitorare ogni aspetto riguardante le persone sotto protezione fin dal loro ingresso nel sistema (che coincide, nella maggior parte dei casi, con il trasferimento in località protetta) e permette alle Divisioni del Servizio di acquisire tempestivamente informazioni ed elementi di valutazione sulle loro condizioni e necessità.

Più in particolare (art. 6 del D.I. 26/5/1995, concernente l'organizzazione del Servizio Centrale di Protezione), i Nuclei provvedono a:

- redigere, nel momento in cui il soggetto viene sottoposto a "misure urgenti" di protezione e a cura del Direttore dell'articolazione periferica competente sulla località in cui la persona protetta risiede all'inizio della collaborazione, la c.d. "intervista" volta all'acquisizione di tutte le notizie utili sulle persone interessate al principale scopo di garantire le misure di protezione più efficaci e la collocazione delle persone tutelate nelle condizioni più idonee e soddisfacenti;
- reperire idonee soluzioni abitative, individuando quelle che rispondano anzitutto ai necessari requisiti di sicurezza;
- mantenere i contatti e i rapporti, sia personali che telefonici, con la popolazione protetta, verificando che le condotte rientrino nei limiti imposti dal regime di protezione, ma ponendosi contestualmente quali punti di riferimento (talvolta gli unici) per ogni esigenza di confronto o di conforto;
- verificare la sussistenza in seno ai nuclei familiari di problematiche di natura psicologica o psichiatrica;
- ricevere le istanze dei soggetti sotto protezione per poi trasmetterle alla struttura centrale (verificando preventivamente la possibilità di risolvere *in loco* le eventuali problematiche rappresentate);
- accreditare i testimoni, i collaboratori e i loro familiari nei rapporti con i terzi;
- dare esecuzione a misure di carattere economico (ad esempio, la ricezione e la consegna alle persone protette dei contributi economici straordinari);
- espletare ogni possibile attività al fine di rispondere a particolari esigenze delle persone protette e di favorire il loro reinserimento sociale (ad esempio, iscrizioni scolastiche, assistenza per cure mediche, ricerca del lavoro, ecc.).

Infine, i Nuclei mantengono contatti con le forze di Polizia che, attraverso l'attuazione dei dispositivi ritenuti più idonei dall'Autorità locale di P.S., assicurano la protezione dei soggetti tutelati.

6. L'assistenza economica

Ai sensi del Decreto Interministeriale del 26 maggio 1995, istitutivo del Servizio Centrale di Protezione, la IV Divisione provvede alla "*cura degli adempimenti amministrativo-contabili inerenti le misure di assistenza economica in favore dei collaboratori di giustizia e degli altri soggetti ammessi al programma*".

Per i soggetti inseriti nel circuito tutorio, infatti, la normativa di riferimento prevede misure di assistenza economica, sempreché a tutte o ad alcune non possa provvedere direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione, quali la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa.

La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla Commissione Centrale in base a specifici parametri.

Il Servizio Centrale di Protezione, inoltre, si fa carico delle spese di trasferimento per le esigenze di giustizia, del rimborso delle spese sanitarie, scolastiche e universitarie e, infine, della corresponsione di somme "*una tantum*" per necessità di varia natura in accoglimento di richieste avanzate direttamente dai testimoni o dai collaboratori o che siano giustificate da irrinunciabili esigenze di sicurezza.

Le forme di assistenza economica a favore dei testimoni e dei collaboratori di giustizia differiscono fra loro atteso che la normativa ha voluto assicurare ai primi non solo una maggior entità e alcuni specifici benefici che alleviassero il peso del "distacco" dalle consuetudini di vita in seguito all'entrata nel circuito tutorio, ma anche alcune modalità risarcitorie per i disagi fisici, psicologici ed economici che l'entrata in protezione può comportare.

In tale quadro rientrano i compiti istituzionali della Divisione Amministrativo-Contabile, che si concretizzano nell'espletamento e nel coordinamento delle seguenti funzioni:

- pagamento di assegni mensili di mantenimento, destinati a testimoni, collaboratori di giustizia e loro familiari;
- pagamento di assegni settimanali per esigenze di primaria necessità dei nuclei familiari in attesa di ammissione alle speciali misure di protezione;
- erogazione di contributi vari (spese scolastiche, spese sanitarie, strutture ricettive, trasferimenti, fornitori di servizi ecc.);
- corresponsione delle somme deliberate a titolo di capitalizzazione delle misure assistenziali;
- corresponsione degli importi forfetariamente spettanti a collaboratori e testimoni in occasione degli impegni di giustizia, nonché acquisto dei titoli di viaggio;
- acquisizione di immobili da destinare a sito tutorio, con conseguente redazione e perfezionamento dei contratti di locazione;
- corresponsione dei canoni locativi dovuti per immobili;
- concessione di prestiti a collaboratori e/o testimoni di giustizia e loro familiari;
- corresponsione di onorari e competenze in favore di legali che curano la difesa in giudizio dei titolari di programma tutorio;
- accreditamento di risorse ai Prefetti, nel quadro delle disponibilità sancite dall'art. 13, comma 1, della legge n. 82/91;
- coordinamento in materia delle articolazioni periferiche del Servizio;
- partecipazione alle procedure di acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà dei testimoni di giustizia, con relativo pagamento degli importi.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

L'insieme delle attività sopra evidenziate comporta ingenti movimenti di risorse.

Nel merito si rappresenta che nel primo semestre 2025, oggetto della presente trattazione, non sono stati impiegati stanziamenti di bilancio riferiti all'esercizio finanziario 2024 e ammontanti a complessivi € 27.160.923,28, il cui impiego era stato rinviato, essendo risultati sufficienti, per il finanziamento delle spese correnti del secondo semestre 2024, i fondi residui derivanti da risparmi di spesa, rilevati nel medesimo anno 2024, nonché al termine del precedente esercizio 2023.

Le somme complessivamente disponibili nel primo semestre c.a. hanno consentito di disporre esborsi per € 21.330.975,31, nel lasso temporale interessato dalla presente relazione, con un saldo attivo al 30 giugno 2025 di € 5.829.947,94.

Nel secondo semestre sono stati in parte impiegati stanziamenti residui di bilancio riferiti all'esercizio finanziario 2024 (€ 5.829.947,94), il cui impiego era stato rinviato essendo risultati sufficienti per il finanziamento delle spese correnti i fondi residui derivanti dai risparmi di spesa rilevati al termine dell'esercizio 2024. Le somme complessivamente disponibili del secondo semestre 2025 hanno consentito di disporre esborsi per € 25.997.000,89, con un saldo attivo al 31 dicembre 2025 di euro 18.939.098,05.

Le voci di spesa che assorbono le maggiori risorse sono quelle riguardanti i **contributi mensili** e i **canoni di locazione**, come si può rilevare dalla seguente tabella dove sono riportate le altre principali voci, con le indicazioni dei relativi importi e delle percentuali sulla spesa totale:

SPESE AL 1° SEMESTRE 2025 PER I COLLABORATORI

VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
Assegni mensili	*6.100.576,49*	*30,57%*
Locazione appartamenti	*4.648.154,66*	*23,29%*
Assistenza legale	*1.289.491,54*	*6,46%*
Spese mediche	*1.182.404,21*	*5,92%*
Alberghi	*1.012.718,93*	*5,07%*
Spese di giustizia	*86.658,89*	*0,43%*
Trasferimenti	*227.777,59*	*1,14%*
Varie	*5.410.667,15*	*27,11%*
TOTALE SPESE	*19.958.449,46*	*100,00%*

SPESE AL 1° SEMESTRE 2025 PER I TESTIMONI

VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
Assegni mensili	*400.154,13*	*29,15%*
Locazione appartamenti	*251.840,43*	*18,35%*
Assistenza legale	*6.639,44*	*0,48%*
Spese mediche	*63.321,52*	*4,61%*
Alberghi	*18.095,24*	*1,32%*
Spese di giustizia	*12.352,09*	*0,90%*
Trasferimenti	*41.342,00*	*3,01%*
Varie	*578.780,99*	*42,17%*
TOTALE SPESE	*1.372.525,84*	*100,00%*

TOTALE GENERALE DI SPESA EURO 21.330.975,30.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

SPESE AL 2° SEMESTRE 2025 PER I COLLABORATORI		
VOCI DI SPESA	**EURO**	**INCIDENZA PERCENTUALE**
Assegni mensili	*7.906.984,12*	*32,68%*
Locazione appartamenti	*7.155.711,97*	*29,57%*
Assistenza legale	*1.311.468,34*	*5,42%*
Spese mediche	*1.144.193,09*	*4,73%*
Alberghi	*977.872,08*	*4,04%*
Spese di giustizia	*62.948,93*	*0,26%*
Trasferimenti	*196.428,38*	*0,81%*
Varie	*5.441.581,37*	*22,49%*
TOTALE SPESE	*24.197.188,28*	*100,00%*

SPESE AL 2° SEMESTRE 2025 PER I TESTIMONI		
VOCI DI SPESA	**EURO**	**INCIDENZA PERCENTUALE**
Assegni mensili	*561.789,23*	*31,21%*
Locazione appartamenti	*354.794,13*	*19,71%*
Assistenza legale	*1.207,57*	*0,07%*
Spese mediche	*105.578,78*	*5,87%*
Alberghi	*13.552,13*	*0,75%*
Spese di giustizia	*4.870,72*	*0,27%*
Trasferimenti	*9.973,88*	*0,55%*
Varie	*748.046,16*	*41,56%*
TOTALE SPESE	*1.799.812,60*	*100,00%*

TOTALE GENERALE DI SPESA EURO 25.997.000,88.

7. La formazione del personale

La formazione proposta dal Servizio Centrale di Protezione mira ad incrementare le conoscenze degli operatori sulle modalità di gestione della popolazione protetta attraverso la condivisione di strumenti, metodologie e modalità di intervento.

Nel corso degli anni i relativi contenuti si sono diversificati e ampliati per meglio corrispondere alle differenti esigenze emerse dal confronto costante con il territorio e con le persone da proteggere.

Accanto alla formazione ordinaria, pensata per gli operatori di nuovo ingresso nel Servizio Centrale di Protezione e nei dipendenti Nuclei periferici, sono stati intensificati gli interventi formativi rivolti alle figure esterne al Servizio Centrale di protezione ma ad esso collegate quali i referenti territoriali per il profilo tutorio di testimoni e collaboratori di giustizia.

Nell'anno 2025 lo specifico Ufficio Formazione del Servizio ha organizzato e realizzato, senza costi per l'Amministrazione, un corso di formazione per gli operatori di recente assegnazione al SCP ed ai NOP per il riconoscimento della qualificazione professionale, un corso - suddiviso in due cicli- sul referente territoriale ed un seminario di formazione per i Direttori dei N.O.P.- Art.16 Legge n.6 del 2018.

Inoltre, nel corso del primo semestre 2025, l'Ufficio Formazione del Servizio ha disposto e realizzato 3 corsi di formazione: il 26° corso S.C.P./NOP svoltosi presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno, il corso testimoni svoltosi presso la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara e il corso referenti, suddiviso in due cicli, svoltosi presso la Scuola della Polizia di Stato per allievi agenti di Caserta.

PARTE SECONDA

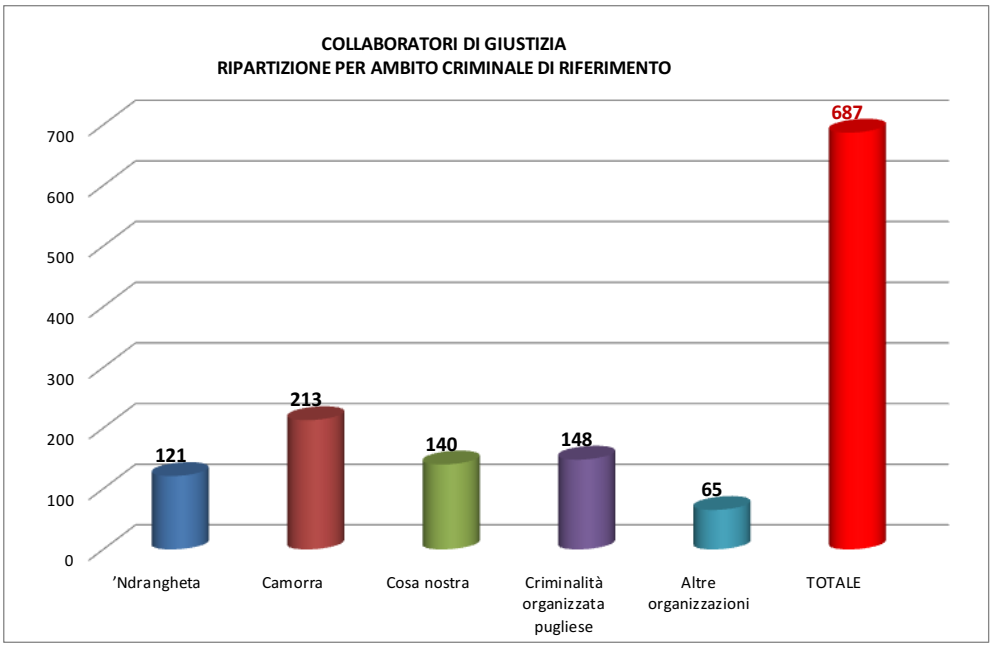
I DATI STATISTICI
RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[31]

'Ndrangheta	121
Camorra	213
Cosa nostra	140
Criminalità organizzata pugliese	148
Altre organizzazioni	65
TOTALE	**687**



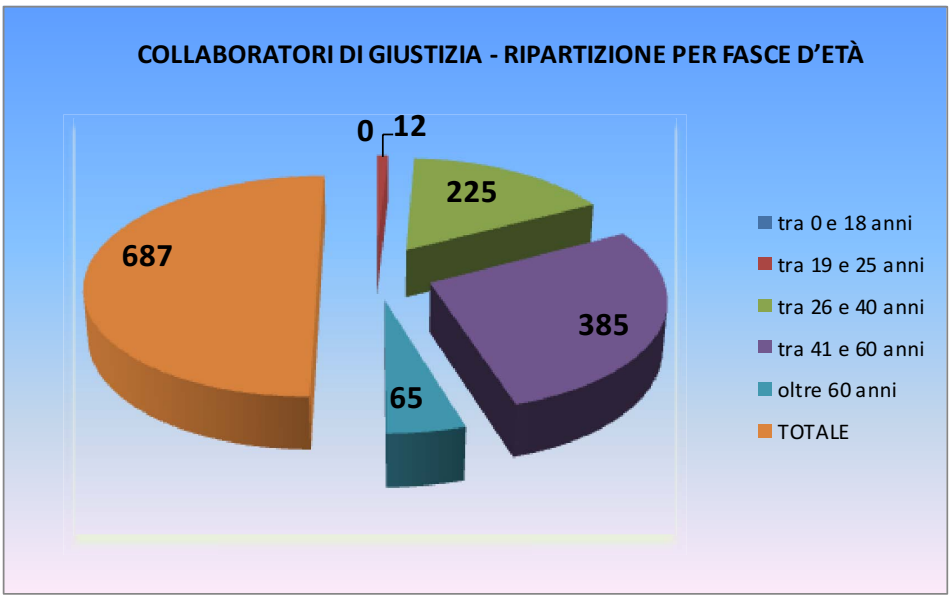
[31] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2025.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	12
tra 26 e 40 anni	225
tra 41 e 60 anni	385
oltre 60 anni	65
TOTALE	**687**

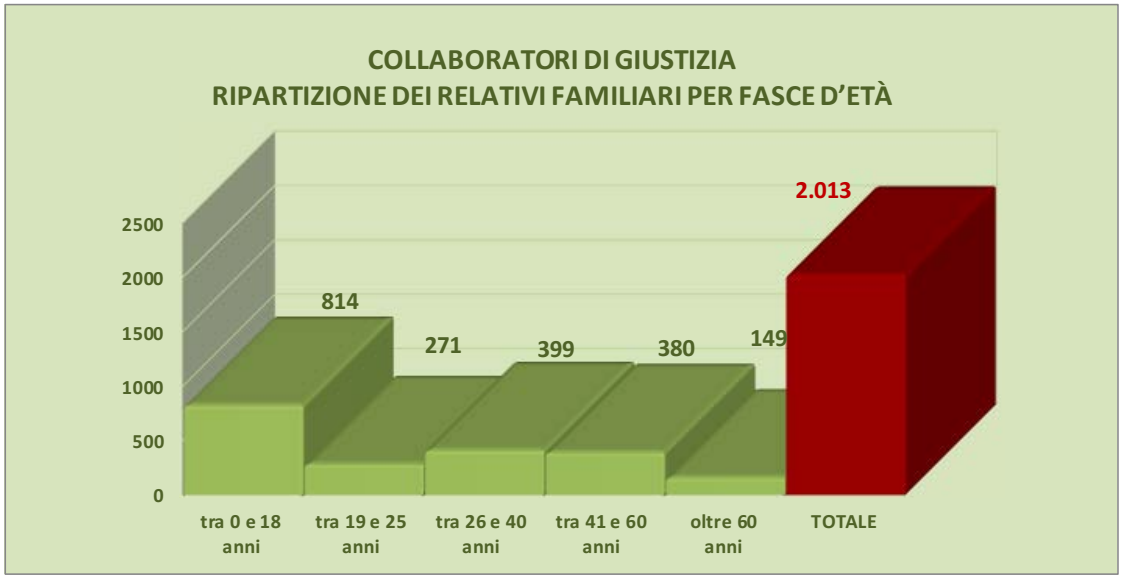


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	C OLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	814
tra 19 e 25 anni	271
tra 26 e 40 anni	399
tra 41 e 60 anni	380
oltre 60 anni	149
TOTALE	**2.013**

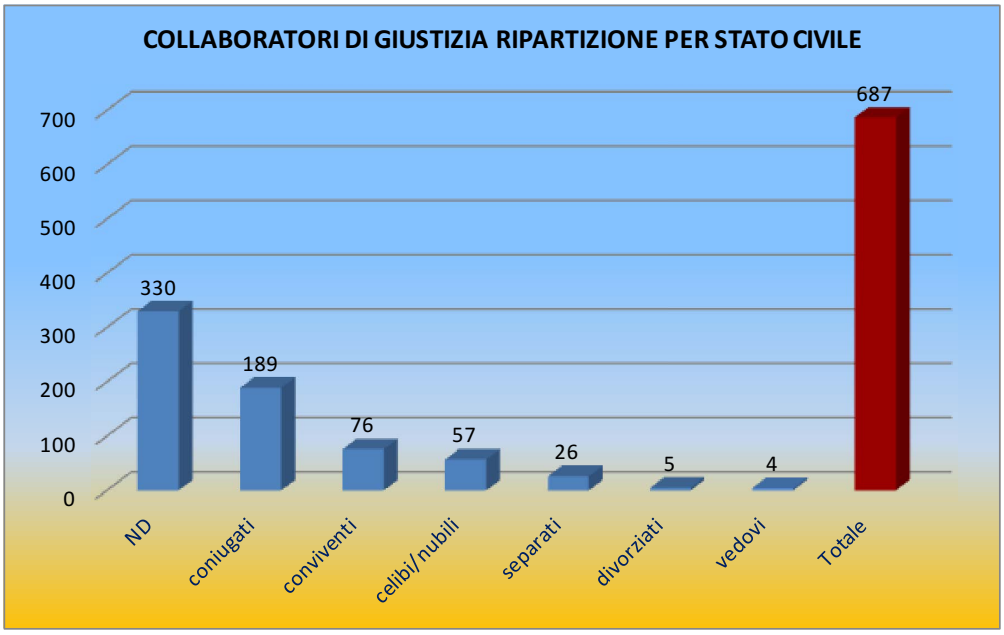


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	COLLABORATORI
ND	330
coniugati	189
conviventi	76
celibi/nubili	57
separati	26
divorziati	5
vedovi	4
Totale	**687**

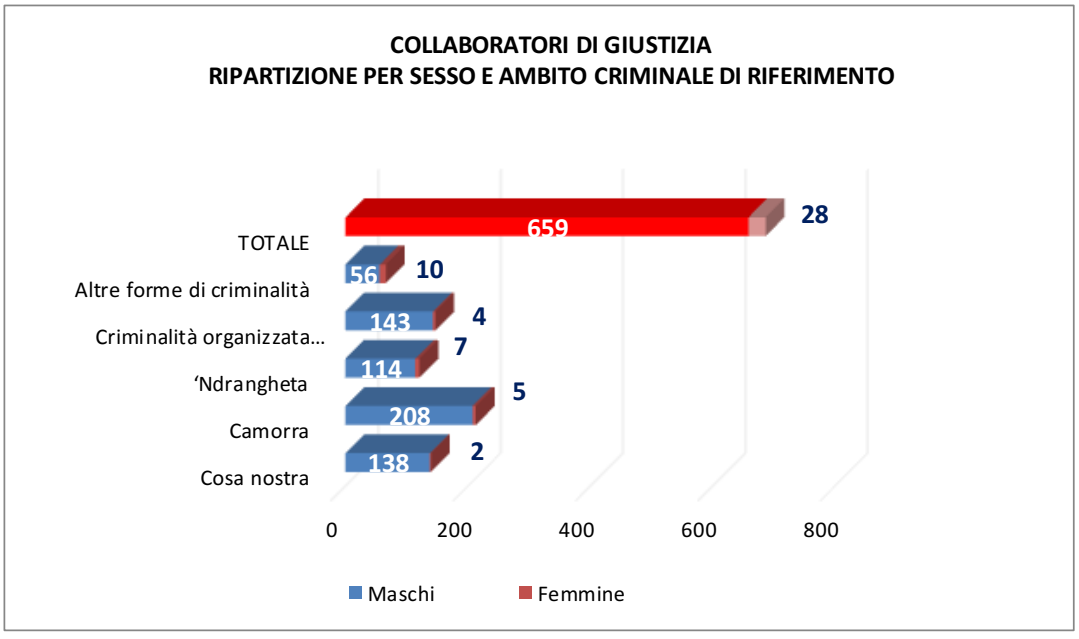


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[32]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	138	2
Camorra	208	5
'Ndrangheta	114	7
Criminalità organizzata pugliese	143	4
Altre forme di criminalità	56	10
TOTALE	**659**	**28**



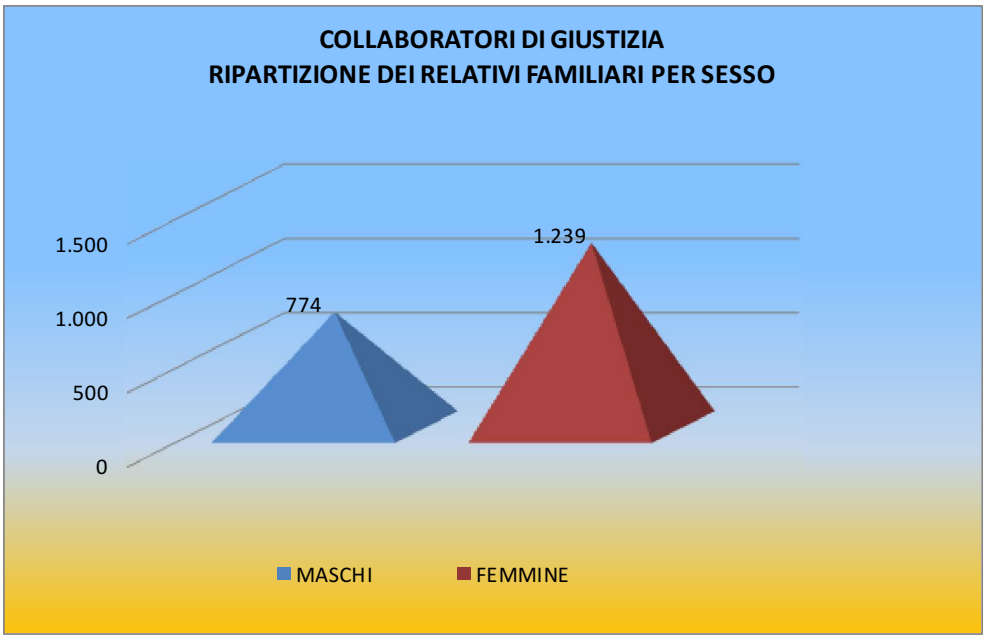
[32] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
774	1.239

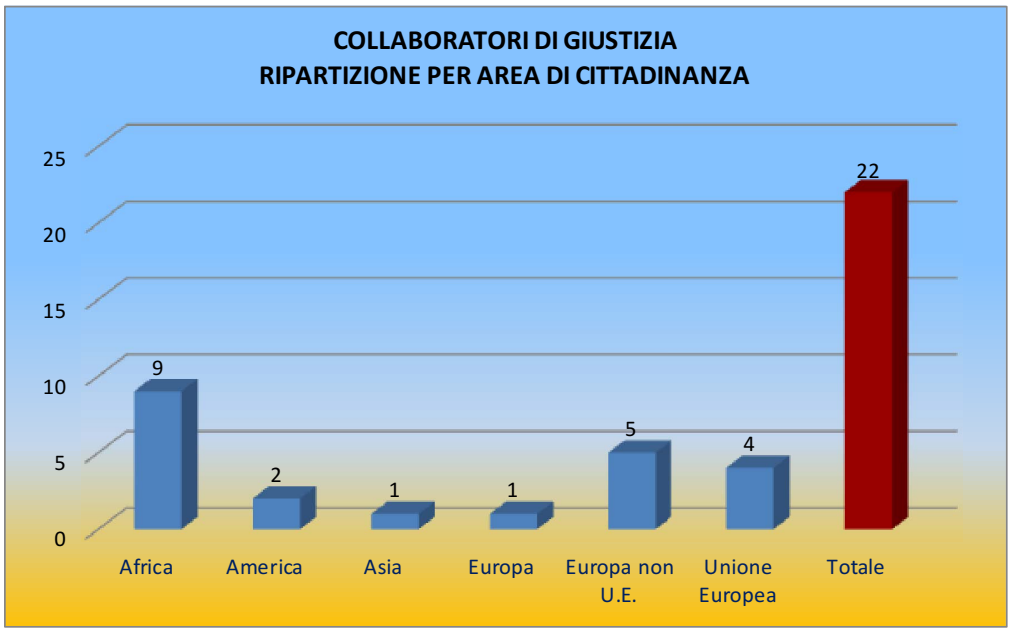


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI CITTADINANZA

Africa	9
America	2
Asia	1
Europa	1
Europa non U.E.	5
UNIONE EUROPEA	4
TOTALE	**22**

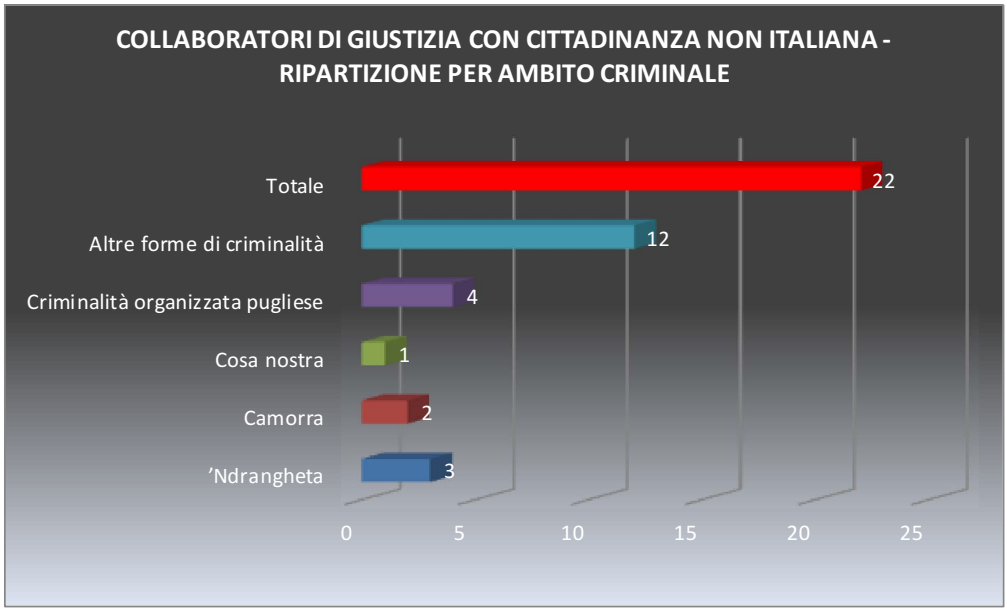


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA CON CITTADINANZA NON ITALIANA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE

'Ndrangheta	3
Camorra	2
Cosa nostra	1
Criminalità organizzata pugliese	4
Altre forme di criminalità	12
TOTALE	**22**

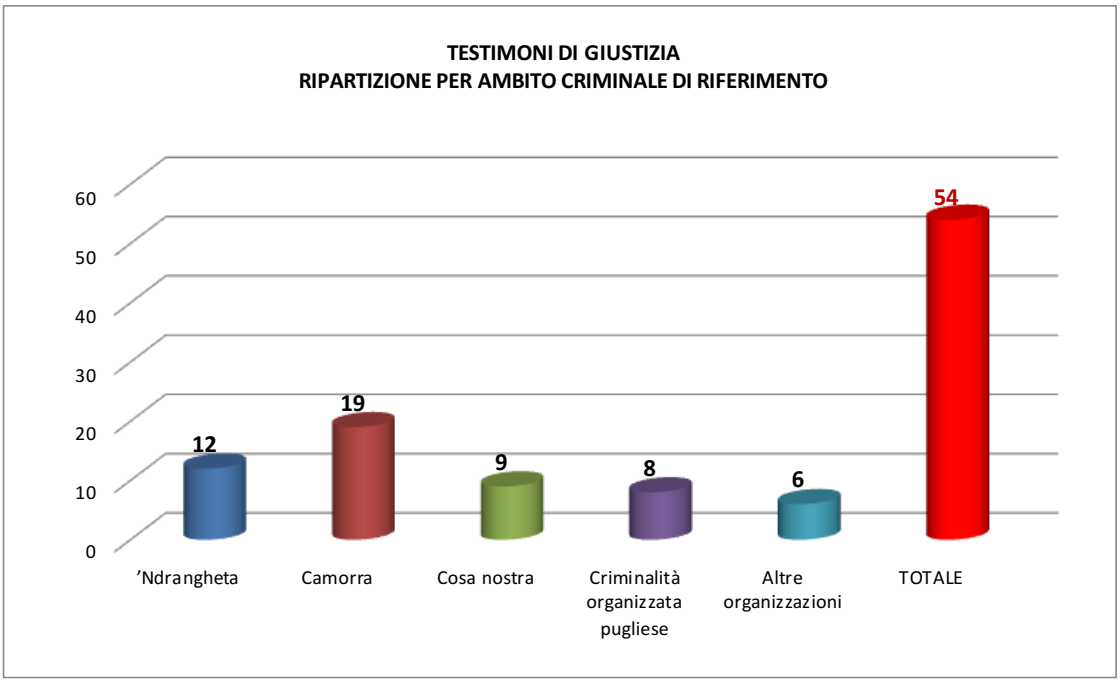


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[33]

'Ndrangheta	12
Camorra	19
Cosa nostra	9
Criminalità organizzata pugliese	8
Altre organizzazioni	6
TOTALE	**54**



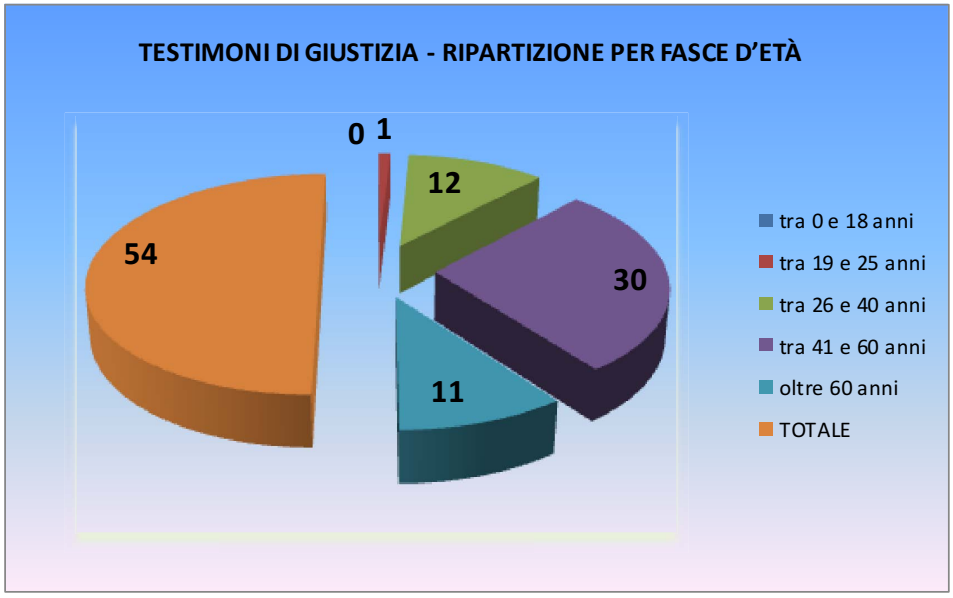
[33] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	1
tra 26 e 40 anni	12
tra 41 e 60 anni	30
oltre 60 anni	11
TOTALE	**54**

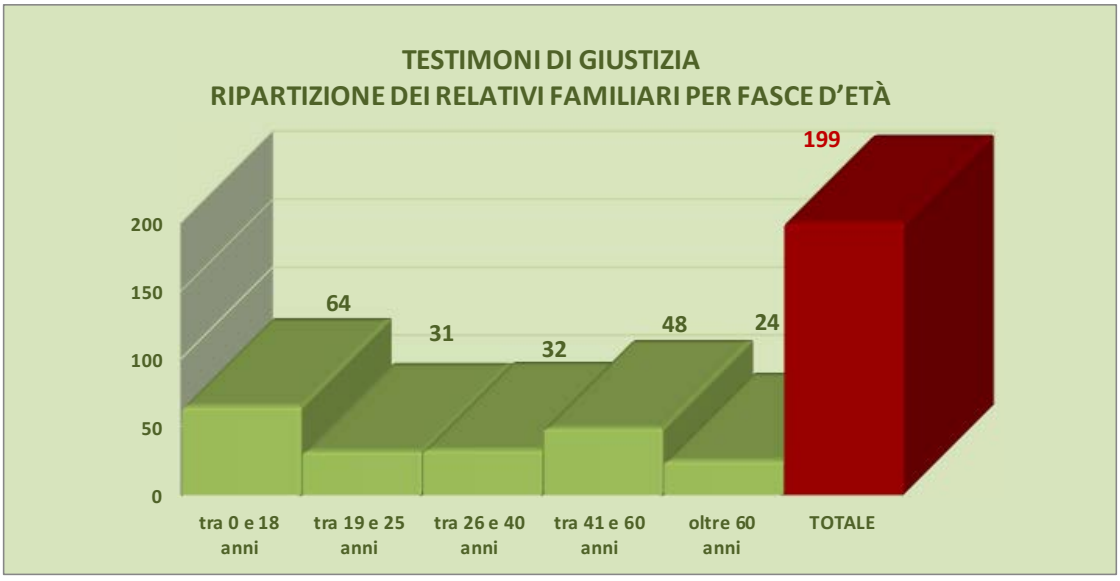


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	64
tra 19 e 25 anni	31
tra 26 e 40 anni	32
tra 41 e 60 anni	48
oltre 60 anni	24
TOTALE	**199**

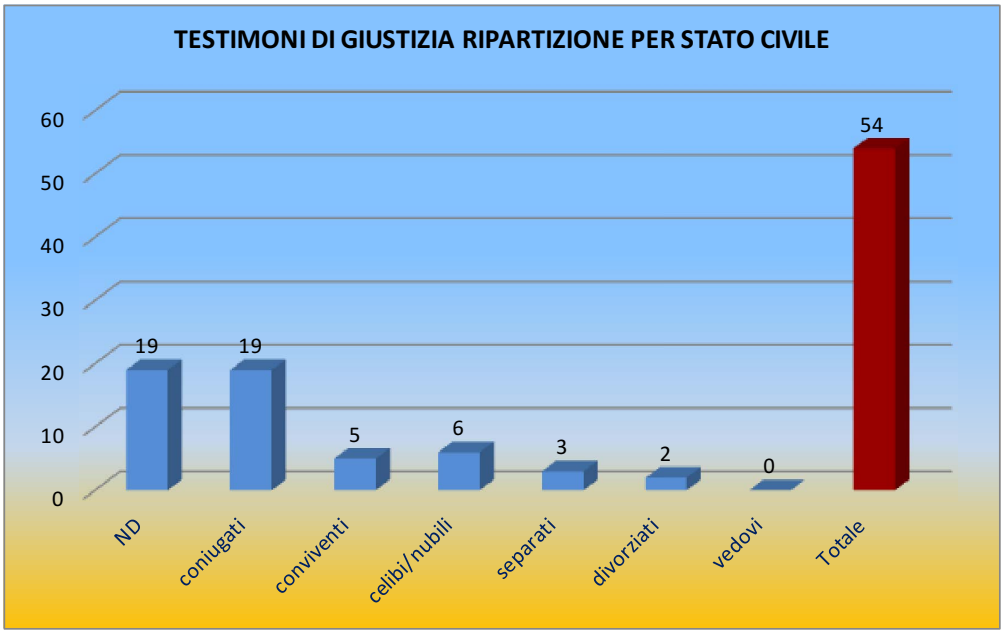


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	TESTIMONI
ND	19
coniugati	19
conviventi	5
celibi/nubili	6
separati	3
divorziati	2
vedovi	0
Totale	**54**

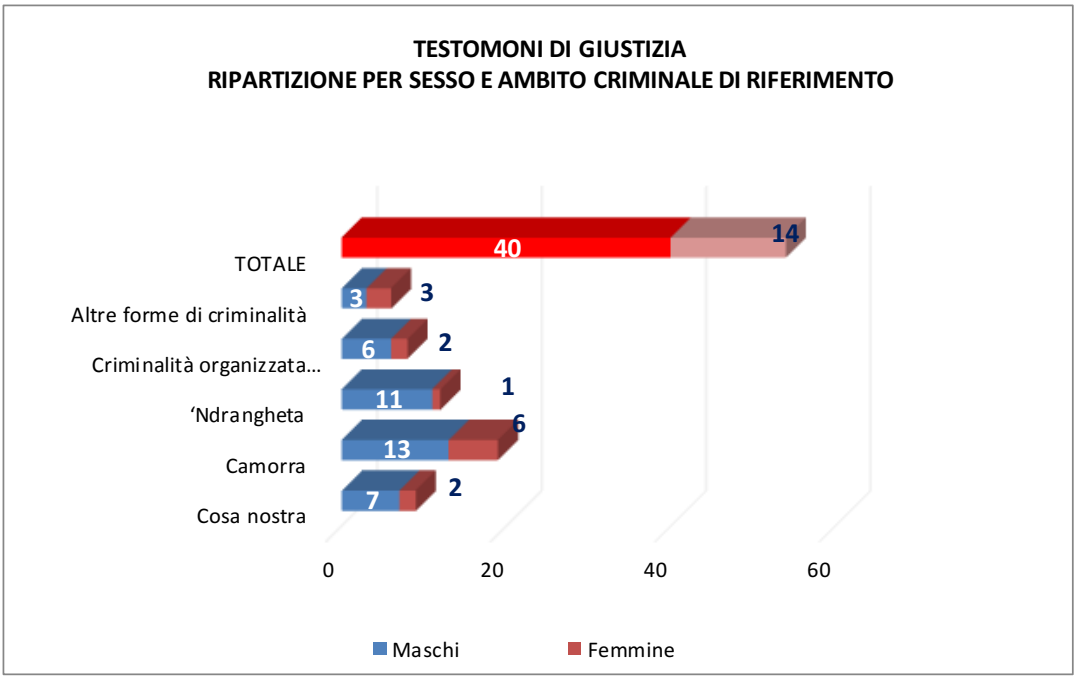


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[34]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	7	2
Camorra	13	6
'Ndrangheta	11	1
Criminalità organizzata pugliese	6	2
Altre forme di criminalità	3	3
TOTALE	**40**	**14**



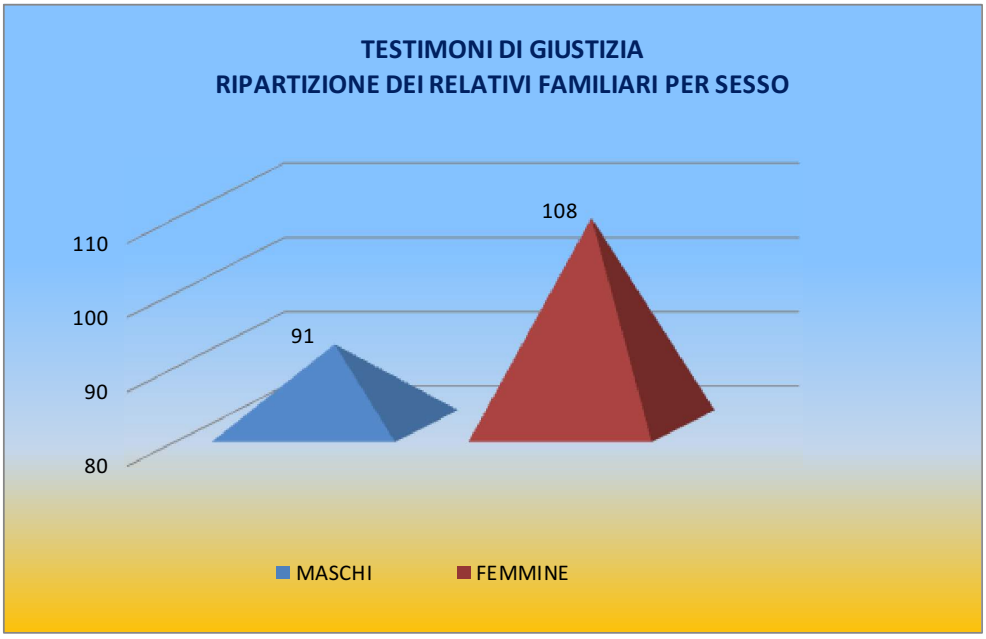
[34] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
91	108

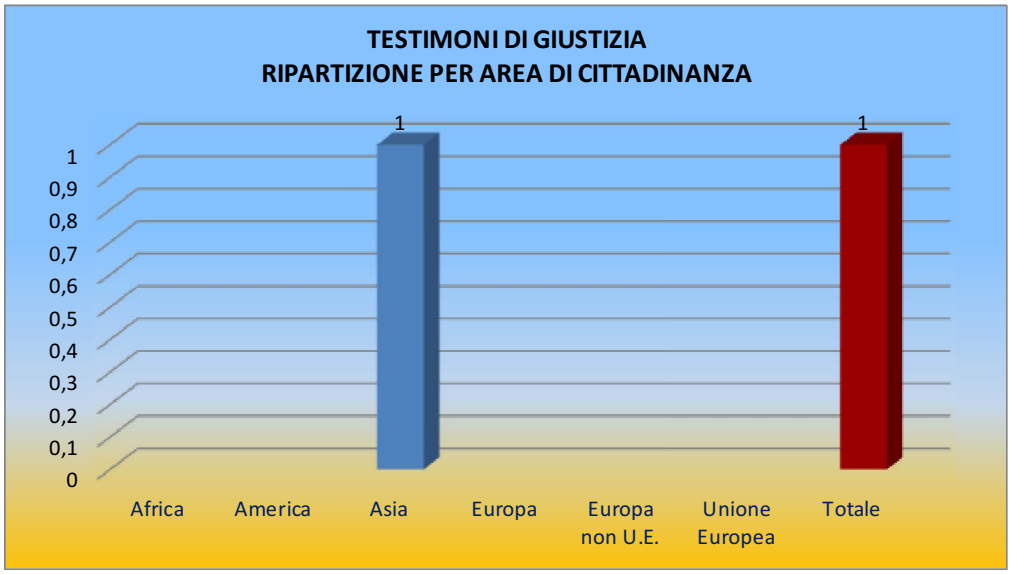


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI CITADINANAZA

Africa	0
America	0
Asia	1
Europa	0
Europa non U.E.	0
Unione Europea	0
TOTALE	**1**

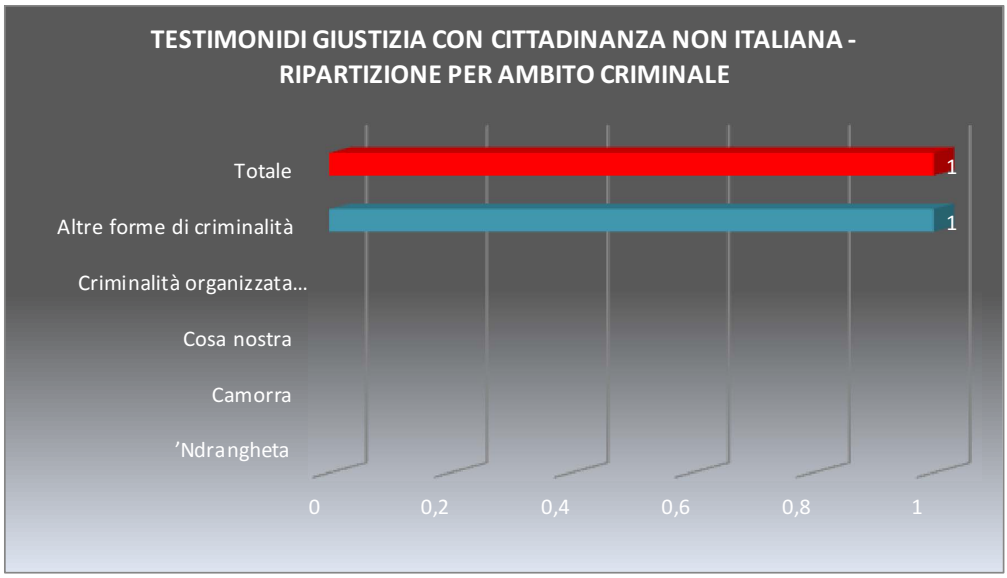


RELAZIONE AL PARLAMENTO

1° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA DI ORIGINE STRANIERA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE

'Ndrangheta	0
Camorra	0
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	0
Altre forme di criminalità	1
TOTALE	**1**



PARTE TERZA

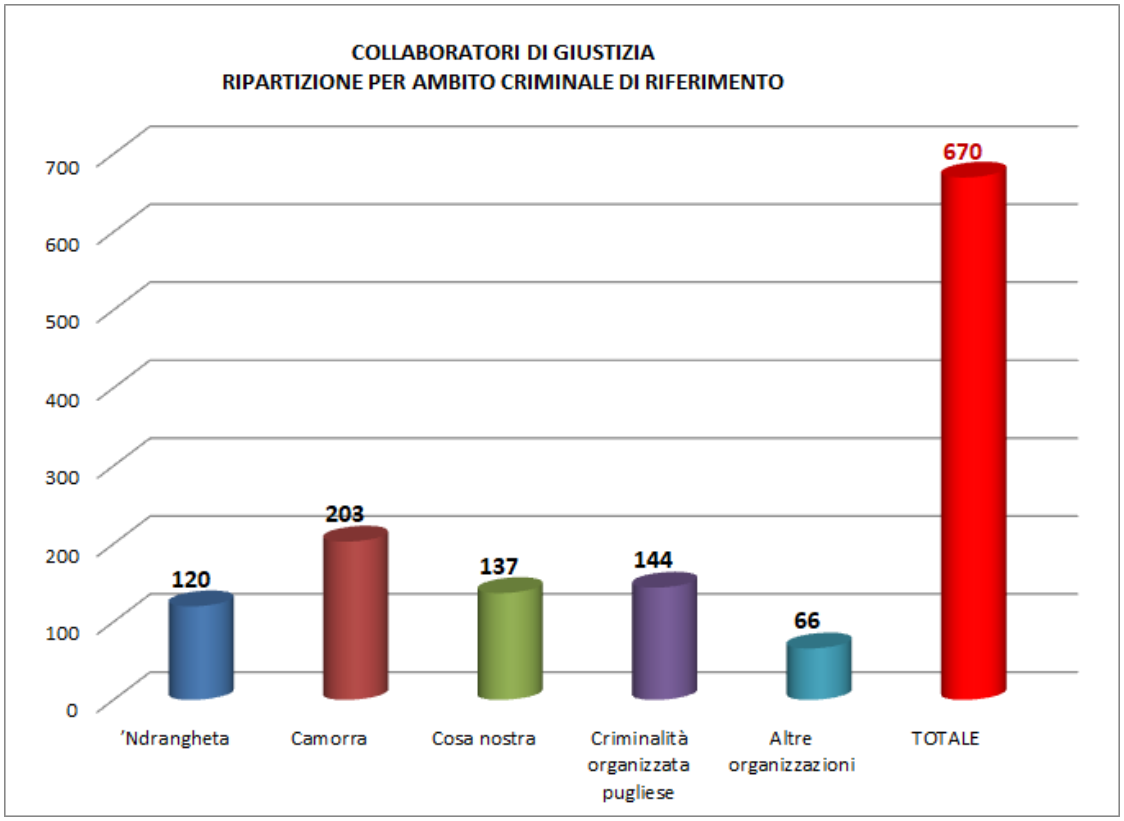
I DATI STATISTICI
RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[35]

'Ndrangheta	120
Camorra	203
Cosa nostra	137
Criminalità organizzata pugliese	144
Altre organizzazioni	66
TOTALE	**670**



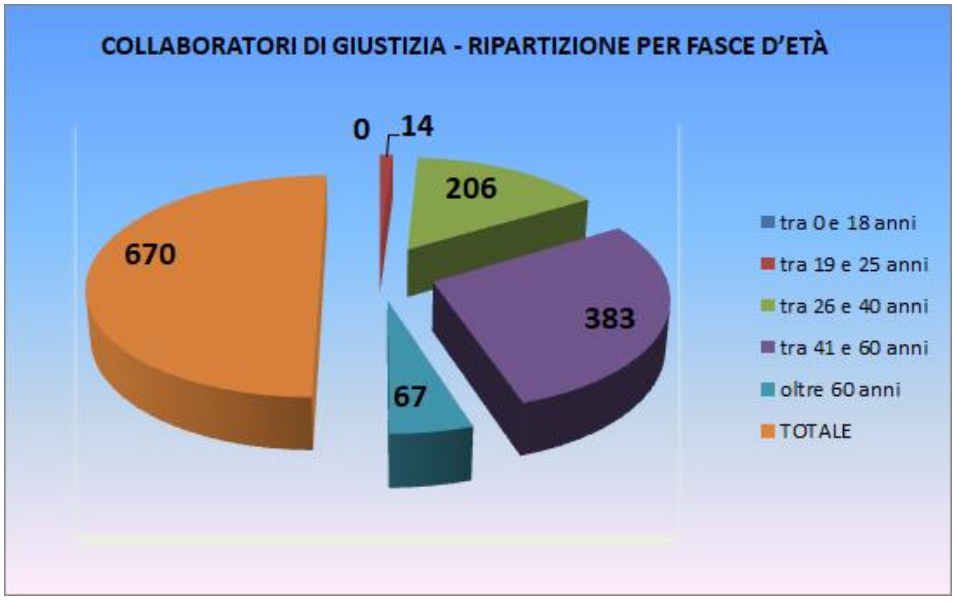
[35] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	14
tra 26 e 40 anni	206
tra 41 e 60 anni	383
oltre 60 anni	67
TOTALE	**670**

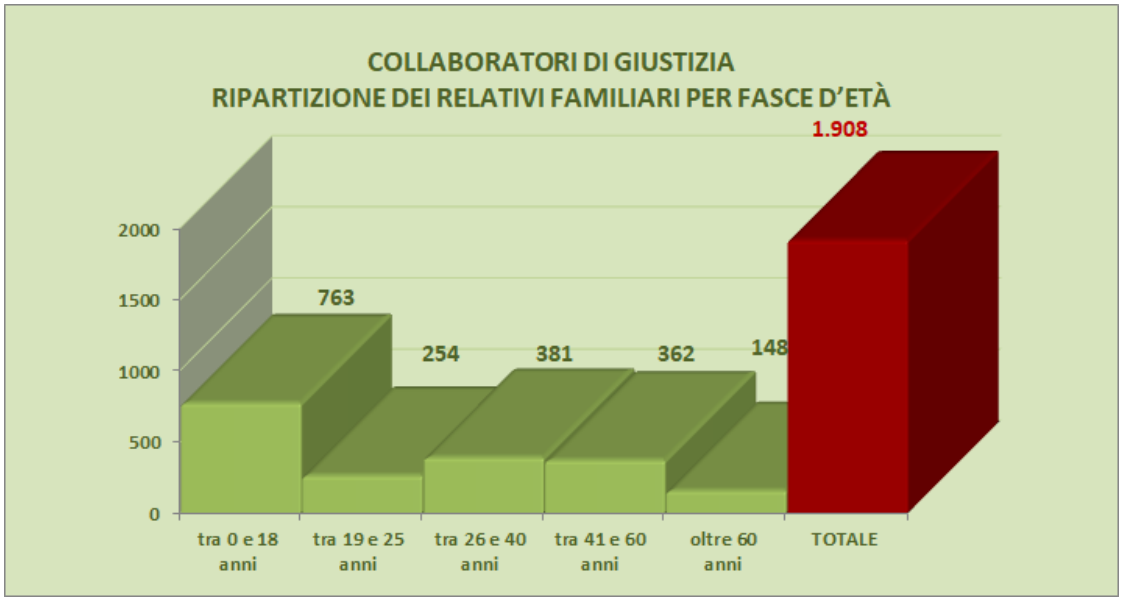


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	C OLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	763
tra 19 e 25 anni	254
tra 26 e 40 anni	381
tra 41 e 60 anni	362
oltre 60 anni	148
TOTALE	**1.908**

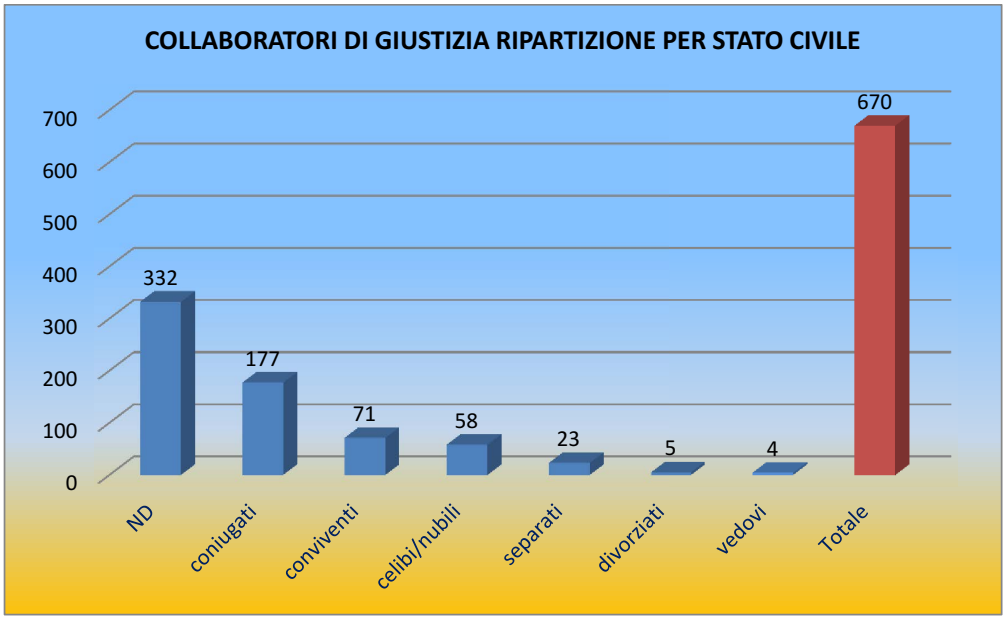


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	COLLABORATORI
ND	332
coniugati	177
conviventi	71
celibi/nubili	58
separati	23
divorziati	5
vedovi	4
Totale	**670**

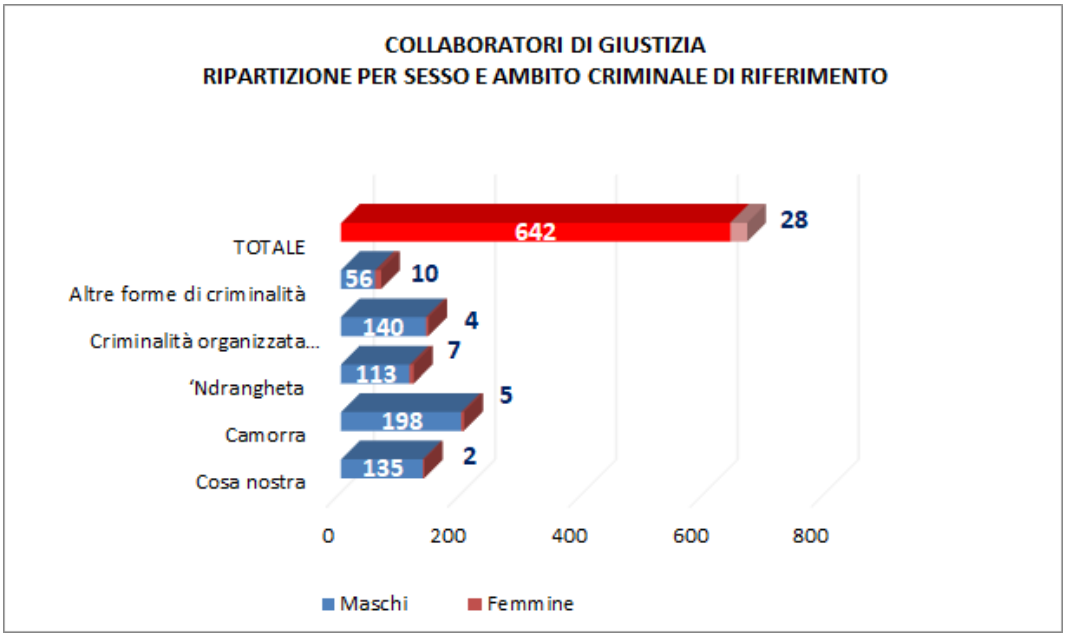


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[36]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	135	2
Camorra	198	5
'Ndrangheta	113	7
Criminalità organizzata pugliese	140	4
Altre forme di criminalità	56	10
TOTALE	**642**	**28**



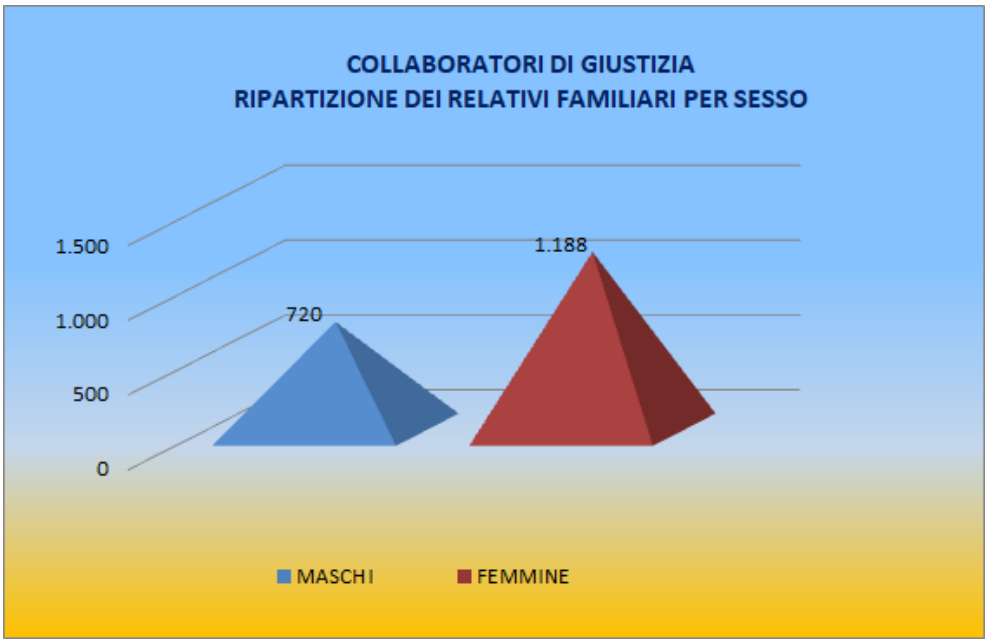
[36] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
720	1.188

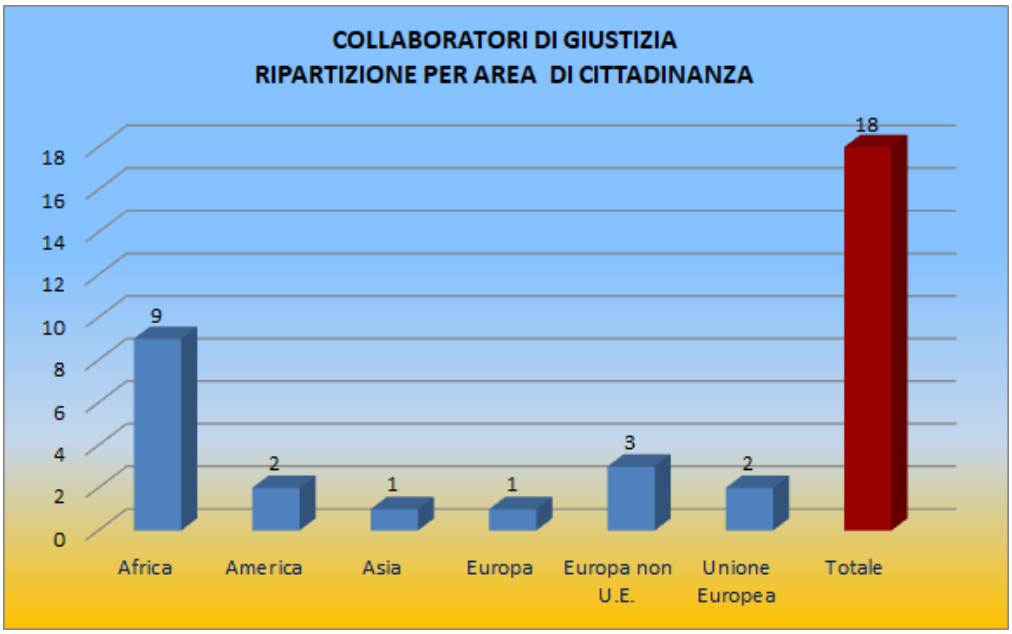


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI CITTADINANZA

Africa	9
America	2
Asia	1
Europa	1
Europa non U.E.	3
UNIONE EUROPEA	2
TOTALE	**18**

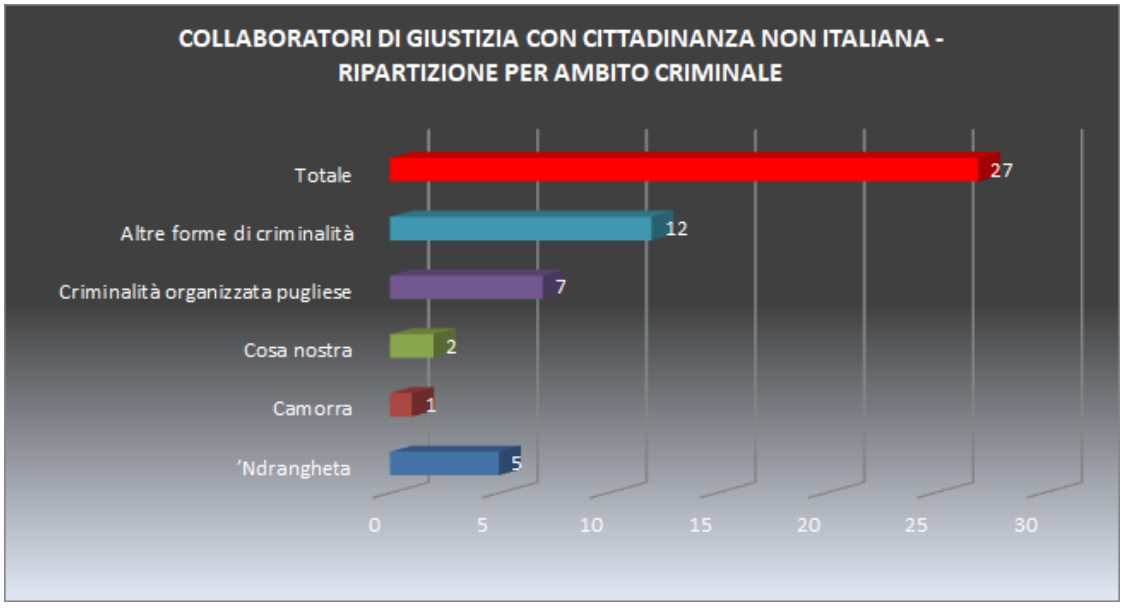


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA CON CITTADINANZA NON ITALIANA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE

'Ndrangheta	5
Camorra	1
Cosa nostra	2
Criminalità organizzata pugliese	7
Altre forme di criminalità	12
TOTALE	**27**

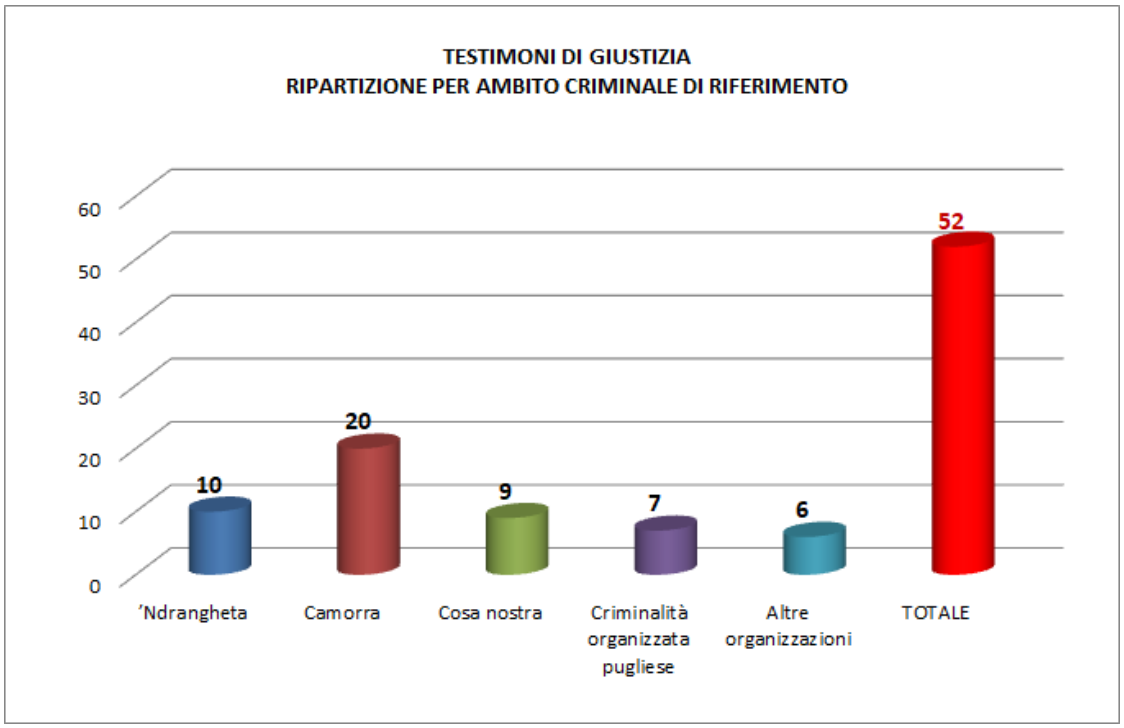


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[37]

'Ndrangheta	10
Camorra	20
Cosa nostra	9
Criminalità organizzata pugliese	7
Altre organizzazioni	6
TOTALE	**52**



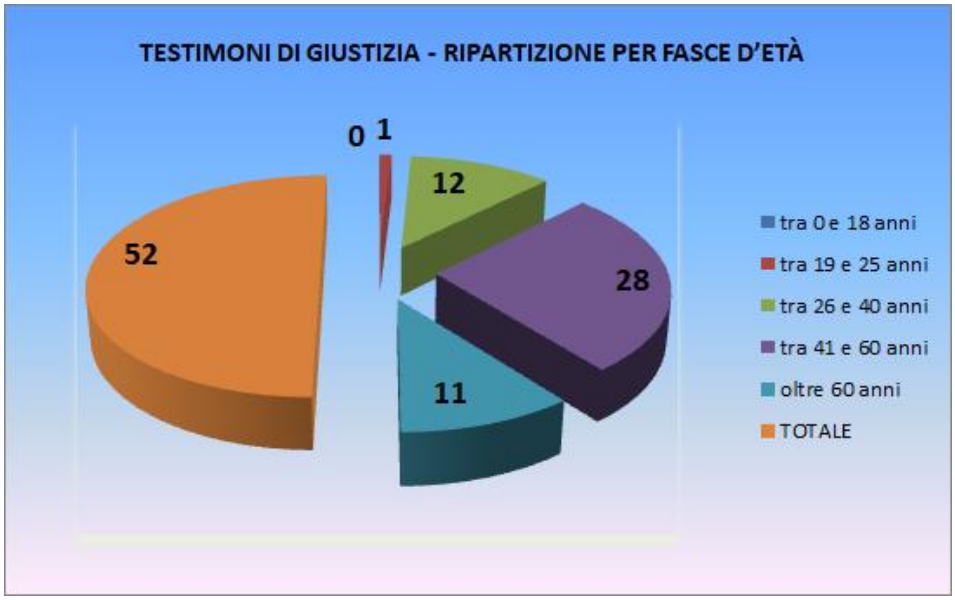
[37] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	1
tra 26 e 40 anni	12
tra 41 e 60 anni	28
oltre 60 anni	11
TOTALE	**52**

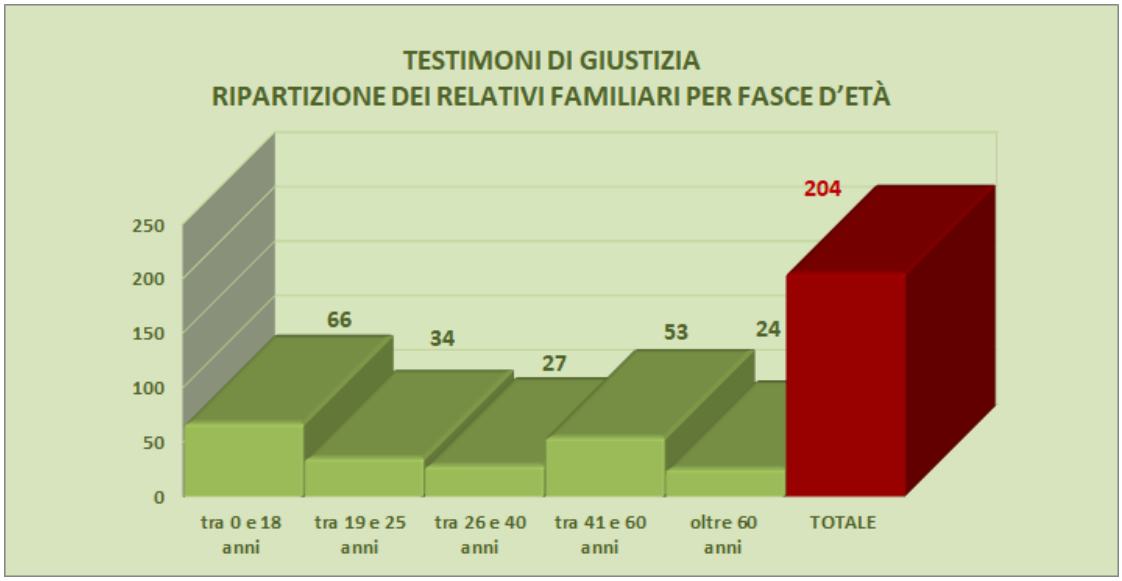


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	66
tra 19 e 25 anni	34
tra 26 e 40 anni	27
tra 41 e 60 anni	53
oltre 60 anni	24
TOTALE	**204**

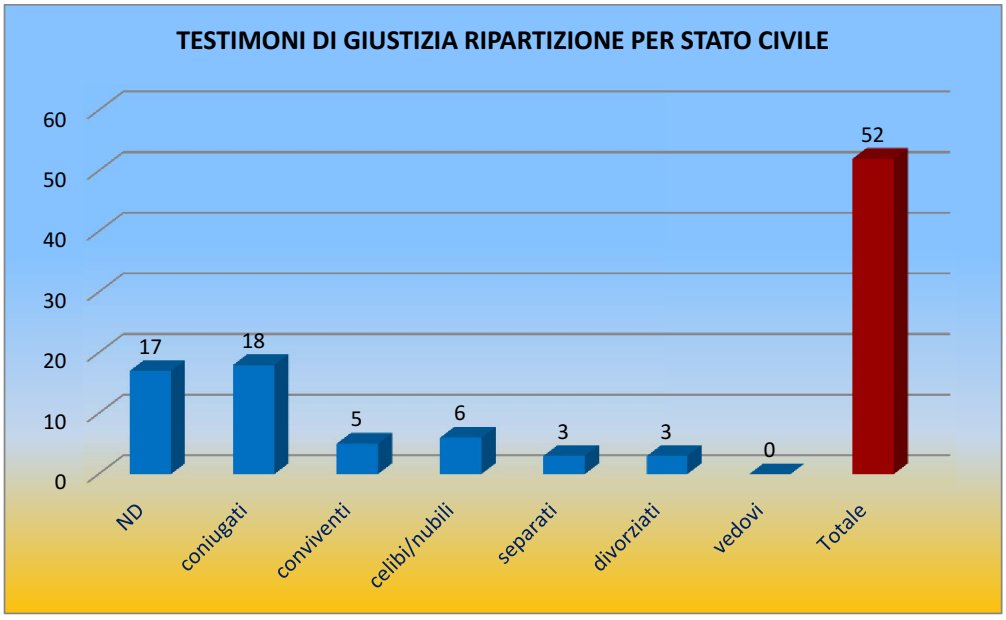


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	TESTIMONI
ND	17
coniugati	18
conviventi	5
celibi/nubili	6
separati	3
divorziati	3
vedovi	0
Totale	**52**

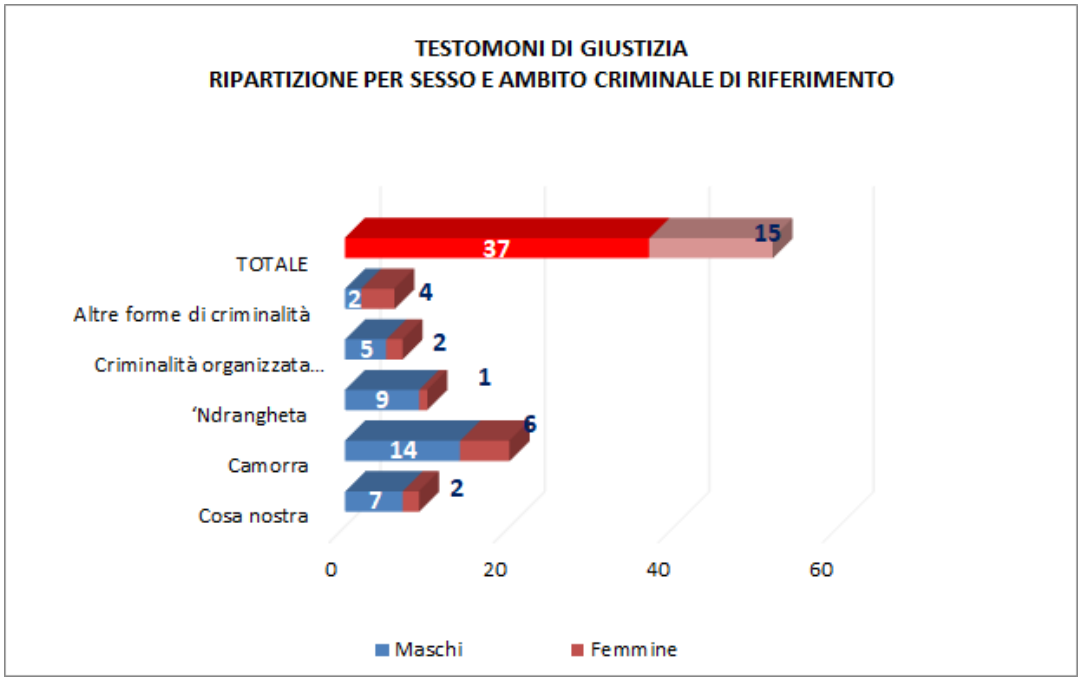


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[38]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	Maschi	Femmine
Cosa nostra	7	2
Camorra	14	6
'Ndrangheta	9	1
Criminalità organizzata pugliese	5	2
Altre forme di criminalità	2	4
TOTALE	**37**	**15**



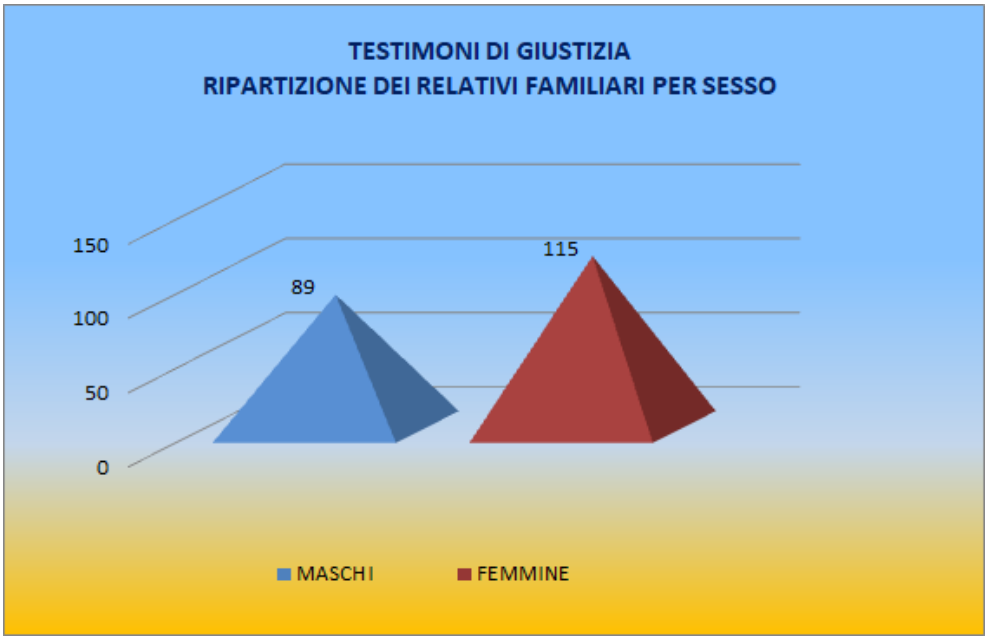
[38] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2025

RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
89	115

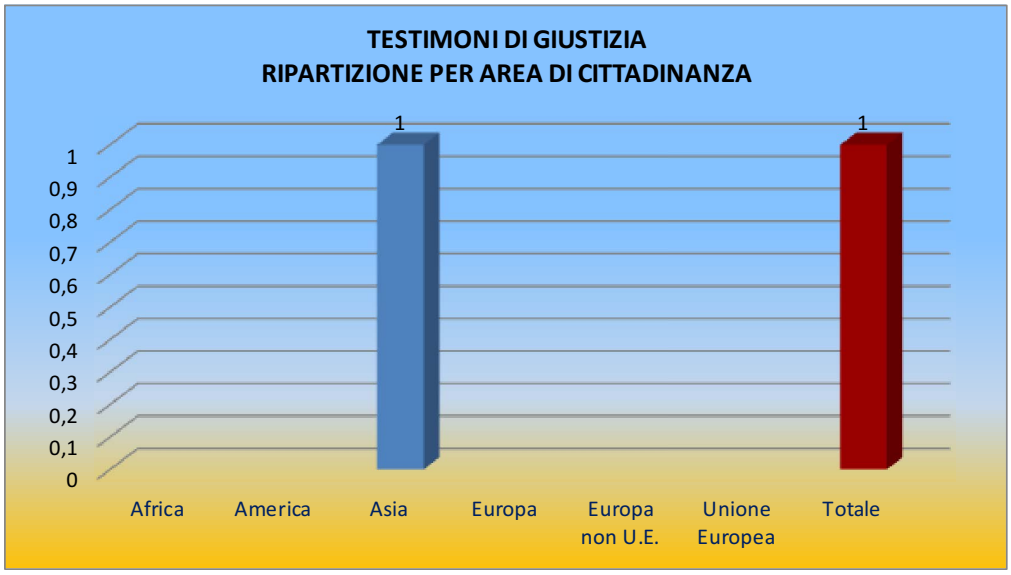


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI CITADINANAZA

Africa	0
America	0
Asia	1
Europa	0
Europa non U.E.	0
Unione Europea	0
TOTALE	**1**

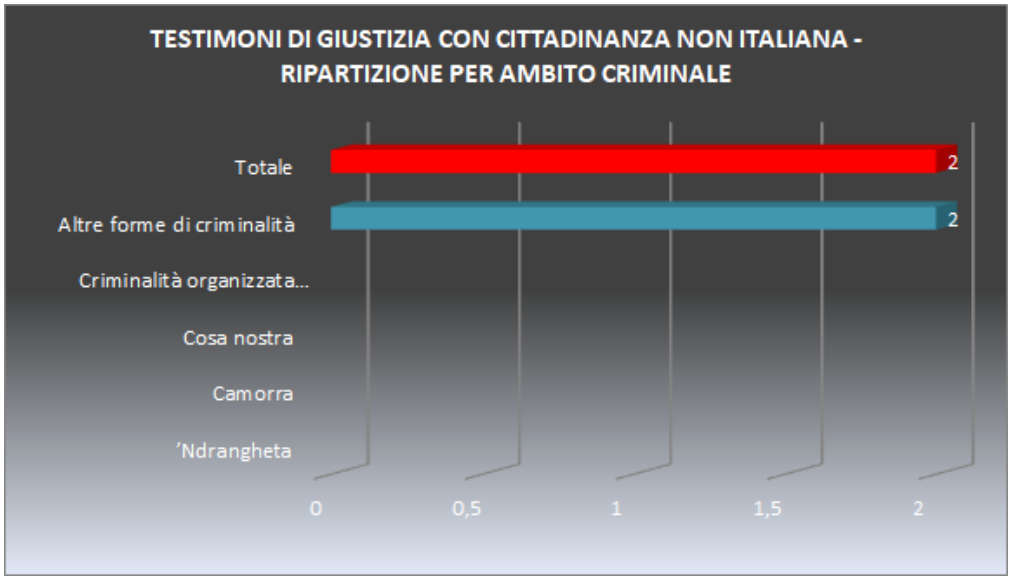


RELAZIONE AL PARLAMENTO

2° sem. 2025

TESTIMONI DI GIUSTIZIA DI ORIGINE STRANIERA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE

'Ndrangheta	0
Camorra	0
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	0
Altre forme di criminalità	2
TOTALE	**2**





190910211530